

S. 7-1166/2015
S.G. FINANZE
SEC. GEN. M

fu. 6



MILANO FIRENZE ROMA BARI MESSINA

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO
C_F262 - 1 - 2016-10-18 - 0056347
Prot. Generale n: 0056347 A
Data: 18/10/2016 Ora: 13.43
Classificazione:

Bari, 11.10.2016

Raccomandata A.R

Spett.le
Comune di Modugno
Piazza del Popolo 16
70026 Modugno (Ba)

e p.c.

Gent.mo Avv.
Sig. Alceste Campanile
Via P. Ravanas n. 228
70123 BARI
70026 Modugno (Ba)

Scriviamo in nome e per conto del sig. Sergio Nicola Maiorano, nato a Bari il 18.2.1975 e residente in Modugno alla Via Premuda n. 17, per esporVi quanto segue.

Come Vi è noto, il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, con ordinanza del 4.8.2016 ha dichiarato illegittimo il provvedimento del 12.2.2013 di sospensione cautelare dal servizio, ex art. 5, comma 3, CCNL di comparto, ordinando l'immediata riammissione in servizio del geom. Maiorano.

In ottemperanza alla richiamata ordinanza, pertanto, il nostro assistito risulta creditore delle differenze retributive *medio tempore* maturate dal giorno di sospensione cautelare dal servizio (12.2.2013), durante il quale al sig. Maiorano è stata corrisposta una indennità pari al 50% della retribuzione base mensile, al giorno di effettiva riammissione in servizio avvenuto a seguito dell'ordinanza del 4.8.2016.

Pertanto con la presente da valere ad ogni effetto di legge, Vi invitiamo a provvedere quanto prima al pagamento delle somme relative ai suddetti crediti. In attesa porgiamo distinti saluti.

Avv. Ettore Sbarra

Avv. Federica Romani

Legalilavoro
Specialisti in *diritti* del lavoro
Studio di Bari
Ettore Sbarra &
Partners
www.legalilavoro.it

70121 Bari
via Egnatia, 15
tel. 080/5533202
fax 080/5539823
bari@legalilavoro.it

avv. Ettore Sbarra
avv. Paola Regina
avv. Federica Romani
avv. Carlo Guarini
avv. Silvana Natola
avv. Leonardo Netti

20 OTT. 2016

Al senal della Legge 241/90 si nomina
il Responsabile del Procedimento

[Signature]

Calzetta ind
8/1
8/6
da Bened.

Oggetto: Controversia Mariorano Sergio c/ comune. Ordinanza Tribunale di Bari riammissione in servizio. Comunicazioni.

Mittente: "m.calzetta" <m.calzetta@comune.modugno.ba.it>

Data: 11/08/2016 11:44

A: "a.straziota" <a.straziota@comune.modugno.ba.it>

CC: "d.martino" <d.martino@comune.modugno.ba.it>, "f.benedetto" <f.benedetto@comune.modugno.ba.it>, sindacomagrone <sindacomagrone@gmail.com>, protocollo <protocollo@comune.modugno.ba.it>, "l.banchino" <l.banchino@comune.modugno.ba.it> *ABBAVO*

Preg.ma,

è pervenuta all'Ente, acclarata al n. Prot.43789 del 10/08/2016 (vd allegato), l'ordinanza con cui il Tribunale di Bari ha accolto il reclamo del dipendente in oggetto e ordinato al comune l'immediata riammissione in servizio con revo a del provvedimento impugnato.

La prego di voler invitare l'avv. Campanile a fornirci Sue indicazioni in merito al giudizio, nelle more che l'ufficio competente si attivi per dare esecuzione al provvedimento.

Attendo Sue.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale

mc

Inviato dal mio dispositivo Huawei

— Allegati: —

Nuovo documento 2.pdf



341 KB

Modugno
23 AGO. 2016

Oggetto: Controversia Mariorano Sergio c/ comune. Ordinanza Tribunale di Bari riammissione in servizio. Comunicazioni.

Mittente: "m.calzetta" <m.calzetta@comune.modugno.ba.it>

Data: 11/08/2016 11:44

A: "a.straziota" <a.straziota@comune.modugno.ba.it>

CC: "d.martino" <d.martino@comune.modugno.ba.it>, "f.benedetto" <f.benedetto@comune.modugno.ba.it>, sindacomagrone <sindacomagrone@gmail.com>, protocollo <protocollo@comune.modugno.ba.it>, "l.banchino" <l.banchino@comune.modugno.ba.it>

Preg.ma,

è pervenuta all'Ente, acclarata al n. Prot.43789 del 10/08/2016 (vd allegato), l'ordinanza con cui il Tribunale di Bari ha accolto il reclamo del dipendente in oggetto e ordinato al comune l'immediata riammissione in servizio con revo a del provvedimento impugnato.

La prego di voler invitare l'avv. Campanile a fornirci Sue indicazioni in merito al giudizio, nelle more che l'ufficio competente si attivi per dare esecuzione al provvedimento.

Attendo Sue.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale

mc

Inviato dal mio dispositivo Huawei

—Allegati:—

Nuovo documento 2.pdf

341 KB



COMUNE DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

SERVIZIO I° - AA.GG - CONTENZIOSO

PROT. N. 40550

DEL 26/07/2016

MODUGNO, LI 26 LUGLIO 2016

AL SINDACO

AL VICE SINDACO

AL SEGRETARIO COMUNALE

ALL'ASSESSORE AL PERSONALE

→ AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO — PERSONALE

LORO SEDI

Oggetto: Proc. Maiorano Sergio/Comune di Modugno. Trasmissione Reclamo ex. Art 669 terdecies c.p.c. dinanzi al Tribunale di Bari – Sez. Lavoro.

In allegato alla presente si trasmette, per quanto di competenza, mail dell'avv. Alceste Campanile relativa al procedimento in oggetto.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AA.GG - CONTENZIOSO

Dott.ssa Angela Straziota



MASSIMO
Il Responsabile del Procedimento

26 Lug. 2013

Al sensi della Legge 241/90 si nomina
Il Responsabile del Procedimento

Oggetto: I: Comune di Modugno / Maiorano

Mittente: "alceste.campanile" <alceste.campanile@studiolegalecampanile.eu>

Data: 26/07/2016 09:24

A: "angela straziota" <a.straziota@comune.modugno.ba.it>

Alceste Campanile

A v v o c a t o

Patrocinante in Cassazione

70123 BARI - Via Pietro Ravanias, 228

tel. 0805237406 - fax 0805237407

alceste.campanile@studiolegalecampanile.eu

pec: alceste.campanile@pec.it

Da: "alceste.campanile" alceste.campanile@studiolegalecampanile.eu

A: "Dott.ssa Angela Straziota" a.straziota@comune.modugno.ba.it

Cc:

Data: Tue, 26 Jul 2016 08:45:35 +0200

Oggetto: Comune di Modugno / Maiorano

Riporto qui di seguito il contenuto della comunicazione inoltrata a mezzo pec in pari data.

Con riferimento alla posizione Maiorano Vincenzo / Comune di Modugno inoltro il reclamo notificatomi nel pomeriggio di ieri.

Il Tribunale ha fissato l'udienza di comparizione per il giorno 4/8/2016, ore 10,00, assegnando termine per la costituzione in giudizio sino a 6 giorni prima dell'udienza, come da decreto di fissazione udienza che allego.

Resto in (urgente) attesa di sapere se il Comune intende resistere in sede di reclamo, atteso che il termine per la costituzione in giudizio andrà a scadere venerdì 29/7/16.

Cordiali saluti.

Alceste Campanile

A v v o c a t o

Patrocinante in Cassazione

70123 BARI - Via Pietro Ravanias, 228

tel. 0805237406 - fax 0805237407

alceste.campanile@studiolegalecampanile.eu

pec: alceste.campanile@pec.it

— Allegati: —

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA.pdf	132 KB
MAIORANO.pdf.p7m	284 KB
procura_alle_liti-10.pdf.p7m	74,4 KB
RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA.pdf.p7m	47,8 KB



TRIBUNALE DI BARI

SEZIONE LAVORO - COLLEGIO

R.G. 9699/16 RECLAMI

IL PRESIDENTE

V° delega il Dott. ma E. Terenzi fissa per la comparizione l'udienza del
4/8/16 ore 10,00 con notifica entro dieci giorni prima dell'udienza; invita il
reclamato a costituirsi almeno sei giorni prima di detta udienza.

Invita le parti a depositare il giorno dell'udienza un CD contenente gli atti difensivi della fase
cautelare di primo grado e quelli della fase del reclamo.

Bari, 25/7/16

Il Presidente

Depositato in cancelleria

oggi

25/7/16

Il Cancelliere

Sabeline Miletì

Oggetto: Comune di Modugno / Maiorano

Mittente: "alceste.campanile" <alceste.campanile@studiolegalecampanile.eu>

Data: 26/07/2016 09:23

A: "angela straziota" <a.straziota@comune.modugno.ba.it>

Con riferimento alla posizione Maiorano Vincenzo / Comune di Modugno inoltro il reclamo notificatomi nel pomeriggio di ieri, già inoltrato questa mattina a mezzo PEC.

Il Tribunale ha fissato l'udienza di comparizione per il giorno 4/8/2016, ore 10,00, assegnando termine per la costituzione in giudizio sino a 6 giorni prima dell'udienza, come da decreto di fissazione udienza che allego.

Resto in (urgente) attesa di sapere se il Comune intende resistere in sede di reclamo, atteso che il termine per la costituzione in giudizio andrà a scadere venerdì 29/7/16.

Cordiali saluti.

Alceste Campanile

A v v o c a t o

Patrocinante in Cassazione

70123 BARI - Via Pietro Ravanas, 228

tel. 0805237406 - fax 0805237407

alceste.campanile@studiolegalecampanile.eu

pec: alceste.campanile@pec.it

— Allegati: —

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA.pdf	132 KB
MAIORANO.pdf.p7m	284 KB
procura_alle_liti-10.pdf.p7m	74,4 KB
RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA.pdf.p7m	47,8 KB

TRIBUNALE DI BARI – SEZ. LAVORO

Reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c.

Per il sig. **Sergio Nicola MAIORANO**, nato a Bari il 18.2.1975 e residente in Modugno alla Via Premuda n. 17 (C.F. MRNSGN75B18A662N), elettivamente domiciliato in Bari alla via Egnatia 15, presso lo studio dell'avv. Ettore Sbarra (C.F. SBRRTT58H19A662B; fax 0805539823; PEC sbarra.ettore@avvocatibari.legalmail.it), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine del presente atto unitamente all'avv. Federica Romani (C.F. RMNFRC74P42L103C; fax 0805539823; PEC romani.federica@avvocatibari.legalmail.it) in virtù di mandato a margine del presente atto,

- ricorrente

contro

Comune di Modugno, in persona del legale Sindaco *pro tempore*, difeso dall'avv. Alceste Campanile

- convenuto

per la impugnazione

dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. n. cronol. 34998/2016 del 20.7.2016. numero di R.G 5382/2016

Premessa

Con ricorso depositato il 2.5.2016, il Sig. Sergio Nicola Maiorano proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c., nei confronti del Comune di Modugno, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

"...l'Ill.mo sig. Giudice del Lavoro adito, in applicazione degli artt. 700 e 669bis ss. c.p.c. e con decreto inaudita altera parte (data la l'urgenza e l'estrema evidenza sia del diritto che della imminenza del pregiudizio) voglia, stante l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal servizio ex art. 5, co. 3, CCNL Comparto Regioni – Autonomie Locali dell'11.4.2008, emesso dal Comune di Modugno il 12.2.2013, ordinare all'Amministrazione Convenuta la



immediata riammissione in servizio del ricorrente, con ogni conseguenza sul trattamento economico.

In via solo subordinata si chiede adottarsi medesimo provvedimento con ordinanza previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti.

Nel giudizio di merito il ricorrente chiederà, per le ragioni esposte, la definitiva declaratoria di nullità e/o illegittimità del provvedimento di sospensione dal servizio ex art. 5, co. 3, CCNL Comparto Regioni – Autonomie Locali dell'11.4.2008 emesso dal Comune di Modugno il 12.2.2013, con la definitiva riammissione del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e il pagamento delle differenze retributive medio tempore maturate a far data dal 12.2.2013. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari".

La causa veniva assegnata al Giudice dott.ssa M. Procoli che fissava la prima udienza per il giorno 23.5.2016.

Alla prima udienza si costituiva il Comune di Modugno, in persona del Sindaco *pro tempore*, il quale concludeva per il rigetto del ricorso sul presupposto della sua infondatezza in fatto ed in diritto.

La causa veniva rinviata per ben tre udienze per la conciliazione.

All'udienza del 19.7.2016, all'esito della discussione, il Giudice si riservava per la decisione.

A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza n. 34998/2016 del 20.7.2016 comunicata in pari data, il Giudice rigettava il ricorso per assenza del presupposto del *periculum in mora*, condannando il ricorrente alla refusione delle spese processuali sostenute dal Comune convenuto, complessivamente liquidate in € 1.500,00 oltre iva e cap.

* * * * *

Orbene, con il presente ricorso si intende proporre reclamo avverso l'ordinanza r.g. n. 34998/2016 del 20.7.2016 comunicata in pari data chiedendone la revoca, perché del tutto erronea ed infondata.

* * * * *

Conviene, a questo punto, ricostruire i fatti di causa e reiterare le ragioni di diritto poste a fondamento delle pretese di parte ricorrente - su cui il Giudice ha omesso ogni valutazione - oltre che muovere le doverose censure avverso



l'impugnata ordinanza, con particolare riferimento alla ritenuta insussistenza del requisito del *periculum in mora*.

* * *

Fatto

1) Il ricorrente è dipendente del Comune di Modugno in qualità di geometra assegnato all'Ufficio Tecnico.

2) In data 6 dicembre 2012 il Dirigente del I Settore del Comune di Modugno, avv. Cristina Carlucci, inviava al geom. Maiorano nota prot. n. 58726 con cui gli comunicava la sospensione cautelare a seguito di procedimento penale, ex art. 5 del CCNL dell'11.4.2008 (doc. n. 1 nel fascicolo del ricorso ex art. 700 c.p.c.).

3) In particolare, la nota evidenziava che *"a seguito della intervenuta misura restrittiva della sua libertà personale di cui si è avuta notizia dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari con nota Proc. 14239/10-21 in data 30.11.2012, notificata in pari data a questo Ente ed acquisita al protocollo generale al n. 67924 del 3.12.2012, con effetto dal 30.11.2012, la S.V. viene sospesa d'ufficio dal servizio, con provazione della retribuzione a decorrere dalla predetta data e per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà"*.

4) Inoltre, proseguiva la nota, *"per il periodo di sospensione dal servizio Le verrà corrisposta una indennità di importo pari al 50% della retribuzione base mensile di cui all'art. 52, comma 2, lett. b) del CCNL del 14.9.2000 (...)"*.

5) In data 10.12.2012 veniva depositato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bari, dott. Ambrogio Marrone, il provvedimento di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della sospensione dall'esercizio di geometra dell'ufficio tecnico del Comune di Modugno per la durata di mesi due (doc. 2).

6) In data 11.2.2013 veniva notificato al ricorrente il provvedimento di remissione in libertà emessa dal GIP a naturale scadenza della misura cautelare richiamata al punto precedente (doc. 3).

7) Prontamente, in data 12 febbraio 2013 il ricorrente chiedeva la riammissione in servizio essendo cessate le misure cautelari (doc. 4).

8) Al contrario, in pari data, l'Amministrazione emetteva provvedimento di *"sospensione cautelare dal servizio ex art. 5, comma 3, CCNL 11.4.2008 del*



dipendente Maiorano Sergio Nicola dalla data di cessazione degli effetti della misura cautelare (...) fino alla definizione del procedimento penale Rg. nr. 14239/2010" (doc. 5).

9) Il medesimo provvedimento di sospensione dal servizio, relativo allo stesso procedimento penale, veniva indirizzato anche ad un collega dell'Ufficio tecnico del Comune convenuto, il geom. Alfonsini, che impugnava dinnanzi al Tribunale di Bari la sospensione cautelare in quanto del tutto generica e priva di motivazione.

10) Con ordinanza n. 6388 del 17.7.2013 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa A. Napoliello, dichiarava illegittimo il provvedimento di sospensione del collega Alfonsi e ordinava al Comune di Modugno di riammettere in servizio il dipendente nel proprio posto di lavoro (doc. 6).

11) A seguito della pubblicazione dell'ordinanza, in data 15.11.2013 il ricorrente inviava al Comune nota di riammissione in servizio in quanto, fra le altre motivazioni, il suo provvedimento di sospensione era di identico contenuto a quello dichiarato illegittimo dal Tribunale di Bari (doc. 7).

12) Con nota prot. n. 0008394 del 17.2.2014 l'Amministrazione riferiva di aver acquisito apposito atto di indirizzo dalla Giunta Comunale ma di aver sospeso ogni decisione in attesa dell'esito del reclamo proposto dal Comune avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari (doc. 8).

13) In data 24.6.2014 il ricorrente, venuto a sapere che l'Amministrazione convenuta aveva sottoscritto atto di transazione con il collega Alfonsi riammettendolo in servizio, chiedeva ancora una volta di essere riammesso in servizio atteso il lungo tempo trascorso (doc. 9).

14) La richiesta di riammissione veniva reiterata dal ricorrente anche in data 3.8.2015 e 29.1.2016 (doc. nn. 10 e 11), senza però avere mai un riscontro dall'Amministrazione.

16) Nelle more è intervenuto un aggravamento della situazione personale del ricorrente che non gli consente più di sopportare l'illegittimo provvedimento di sospensione dal servizio ex art. 5, co. 3, del CCNL di comparto con la decurtazione del 50% dello stipendio e di attendere una decisione dell'Amministrazione che, a tre anni dalla prima istanza di riammissione, ancora non arriva. Né ha la possibilità di attendere i tempi del giudizio ordinario, particolarmente lunghi presso il Tribunale di Bari.



MOTIVI

1. Sul *periculum in mora*. Errata e falsa applicazione dell'art. 700 c.p.c. in relazione alla sussistenza del pregiudizio grave, imminente ed irreparabile. Travisamento del fatto.

L'ordinanza che si impugna si caratterizza per inserirsi in quel recente (quanto totalmente indivisibile e, in alcune sue punte estreme, deprecabile) filone giurisprudenziale tendente alla abrogazione dal nostro ordinamento del procedimento cautelare nel rito del lavoro.

Non può essere diversamente interpretato l'assurdo rigore ed il singolare formalismo con il quale la questione è stata trattata nei diciannove rigi di motivazione con cui si è condannato il ricorrente a continuare a vivere almeno per i prossimi tre anni (art. 5 CCNL Enti Locali) con una retribuzione di 900 euro al mese (con mutuo, moglie separata e figlio da mantenere, come inequivocabilmente risulta dalla documentazione prodotta, per un residuo di € 275,00 al mese) mentre è assolutamente palese il suo diritto sostanziale a rientrare al lavoro ed a percepire l'intera retribuzione spettante.

E che in ciò consista sostanzialmente il provvedimento che si impugna, risulta palese dal fatto che, pur in presenza di un provvedimento cautelare favorevole ad altro lavoratore, reso dal Tribunale di Bari in identica questione (persino nei dettagli), il Giudice della prima fase abbia del tutto ignorato ogni questione di merito, trincerandosi dietro la stereotipata ed inconsistente locuzione «*Alla luce delle suesposte considerazioni la domanda va respinta, rimanendo assorbita ogni valutazione in ordine al fumus boni iuris*».

Con buona pace degli universalmente riconosciuti principi chiovendiani per cui il processo deve dare a chi ha un diritto «*praticamente tutto quello e proprio quello che egli ha diritto di conseguire*» (CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1932, I, 41): esattamente al contrario di quanto è avvenuto nel processo che ci occupa, all'esito del quale non solo non è stato riconosciuto al ricorrente – che ha palesemente il diritto (perfino incontestato, nella sostanza) di rientrare in servizio, di percepire l'intera retribuzione corrispondente e quindi di garantire a sé stesso ed alla propria famiglia una vita libera e dignitosa – il proprio diritto, ma esso non è stato neppure



scrutinato.

In una tale interpretazione abrogativa di una norma fondamentale del nostro ordinamento, volta proprio a garantire l'effettività del processo, si intravedono perfino aspetti di incostituzionalità, per la palese violazione del diritto del lavoratore (sempre lui è vittima di tale opinabile indirizzo, mai ovviamente la parte resistente) all'accesso alla giustizia (cautelare, in questo caso: art. 24 Cost.) e ad un giusto processo (art. 111 Cost. che richiama i sacrosanti principi della parità della parti dinanzi al giudice e della ragionevole durata del processo).

Orbene, è del tutto notorio che – al di là delle concrete ragioni che hanno determinato questa situazione – presso il Tribunale del lavoro di Bari i processi abbiano una durata del tutto irragionevole, registrandosi in questi giorni rinvii per la discussione e la decisione, pur dopo anni (o anche lustri) di pendenza dei giudizi, ben oltre il gennaio 2018.

Nonostante ciò, proprio il Tribunale di Bari omette del tutto di considerare tale situazione di fatto che invece dovrebbe consigliare sempre una più attenta valutazione di ogni questione che viene posta nei giudizi cautelari.

Perché, in realtà, di questo si tratta anche in questa procedura: nessuno, e tanto questa difesa, sostiene che il pericolo richiesto dalla norma sia da considerarsi (come si dice) *in re ipsa*; ma allo stesso modo, quando si allegano e provano documentalmente inconfutabili ragioni che testimoniano la compressione di diritti costituzionalmente garantiti (quali quelli al lavoro, alla conduzione di una vita libera e dignitosa), si deve pretendere che esse siano considerate e valorizzate, e non ignorate con motivazioni persino paradossali, giungendo ad un frettoloso rigetto del ricorso (ricordiamo l'ordinanza è stata depositata a meno di ventiquattro ore dalla conclusione dell'udienza di discussione e dalla riserva di decidere).

Orbene, sin dal ricorso introduttivo della presente procedura, questa difesa ha evidenziato che dal provvedimento di sospensione cautelare dal servizio sono passati tre anni e mezzo e il ricorrente da allora percepisce uno stipendio di 900,00 € circa, con moglie e figlia a carico, che non gli permettono certamente di vivere una esistenza libera e dignitosa. Dalla Certificazione Unica 2015 in atti, infatti, si evince che il ricorrente in tutto l'anno 2015 ha



percepito l'esigua somma di € 11.491,75 (lordi)¹.

Il ricorrente, come si evince dalla narrazione dei fatti, nonostante le evidenti difficoltà economiche, ha tuttavia atteso ad adire il Tribunale del Lavoro perché l'Amministrazione convenuta ha rinviato le decisioni sulla sua riammissione in servizio promettendogli di risolvere la questione anche sulla scorta dell'ordinanza del Tribunale di Bari, dott.ssa A. Napoliello che aveva già dichiarato illegittimo lo stesso provvedimento di sospensione rivolto ad un collega del dipendente (cfr. risposta del Comune doc. 8 in atti).

Tale volontà conciliativa dell'Amministrazione è stata perfino reiterata nel presente giudizio, tanto che – nonostante l'estrema urgenza – il ricorrente ha acconsentito al rinvio di ben tre udienze proprio ai fini della conciliazione. Salvo poi il Comune, la mattina dell'udienza fissata per la conciliazione, tirarsi indietro, così obbligando il Giudice a decidere. Persino di tale circostanza – fondamentale al fine di considerare il contegno delle parti – è stata ignorata nell'ordinanza che si reclama.

Quindi, il lungo protrarsi nel tempo del comportamento lesivo, l'assenza di decisioni da parte dell'Amministrazione-datrice di lavoro e l'aggravarsi delle sue condizioni economiche, hanno costretto il ricorrente ad agire in giudizio.

Da Novembre 2015, infatti, la situazione si è ulteriormente aggravata rendendo di fatto impossibile far fronte alle esigenze primarie ed elementari della vita: il ricorrente, infatti, si è separato dalla moglie e attualmente paga un mantenimento di 350,00 € oltre al 50% delle spese straordinarie riguardanti la figlia piccola di appena due anni (come da documentazione depositata in atti).

Inoltre, il ricorrente provvede mensilmente a pagare le rate del mutuo fondiario contratto in data 24.10.2011 del valore di 550,00 euro (pro quota € 275,00).

A seguito della separazione, nei mesi di novembre, dicembre 2015 e gennaio 2016 il ricorrente oltre al pagamento del 50% della quota per la rata

¹ In questo caso è banale osservare come, lungi dal venire tale circostanza a detrimento dell'urgenza (imminenza ed irreparabilità del pregiudizio), essa lo amplifica enormemente, poiché è di palmare evidenza che il tempo aggrava e moltiplica le conseguenze economiche della violazione di un diritto: una cosa è percepire una retribuzione di soli 900 euro, nelle condizioni ricordate, per un mese, altro è per tre anni, con l'esaurimento di ogni risparmio, di ogni fonte di integrazione familiare, di aiuto dall'esterno, di possibilità di ricorso ulteriore al credito.



del mutuo (pari a 275,00 €), ha dovuto sopperire anche al pagamento della quota della moglie inadempiente, al fine di evitare la risoluzione del contratto di mutuo, e la vendita dell'immobile. Per la sola rata di mutuo egli è stato costretto al pagamento di € 927,27 (cfr. bonifico e nota della Banca Popolare di Milano), cui ha potuto far fronte solo con l'aiuto dei familiari.

Tale situazione, purtroppo, perdura (v. ulteriore documentazione allegata al presente reclamo), tanto che nei mesi di aprile maggio e giugno 2016 il ricorrente ha dovuto trovare risorse famigliari per poter far fronte sia alla propria quota di mutuo che a quella della moglie.

È del tutto evidente che nella attuale situazione il ricorrente non può neppure sopravvivere, con le sue forze.

Pertanto, i tempi del giudizio ordinario costringerebbero il ricorrente e la sua famiglia ad una grave lesione della libertà e della dignità umana e gli procurerebbero danni non risarcibili per equivalente.

La circostanza dell'impossibilità del ricorrente di condurre una vita libera e dignitosa è certamente un diritto che può e deve essere garantito in via cautelare ed urgente, poiché è chiaro che il mero risarcimento del danno patito, all'esito del giudizio ordinario, non garantirebbe affatto l'attuazione dei principi legali e costituzionali connessi al lavoro (art. 2087 c.c., artt. 3, 35, 36, 41, comma 2 Cost.).

È compito dell'ordinamento, proprio all'interno di un rapporto di durata come quello di lavoro, che coinvolge beni di rango costituzionale, assicurare una tutela effettiva di tali diritti, non attraverso misure che siano puramente compensative ma attraverso strumenti di coercizione talmente dissuasivi da indurre davvero il datore di lavoro a non porre in essere atti o comportamenti che sacrificino interessi non patrimoniali del lavoratore.

Del resto, anticipare la tutela e garantirne l'effettività è certamente preferibile, e socialmente meno gravoso, di una tutela risarcitoria che, anche a causa delle note "sofferenze" del processo del lavoro, giunge il più delle volte tardiva ed insufficiente.

Per non parlare anche dell'interesse pubblico del Comune, che nel caso – inevitabile – di accoglimento del ricorso in via ordinaria si vedrà costretto a corrispondere al ricorrente le differenze tra la retribuzione dimezzata e quella intera per un periodo evidentemente molto più lungo che



non se il diritto fosse oggi riconosciuto in via cautelare.

In giurisprudenza è stato specificato che *«il provvedimento di urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. è ammissibile a tutela dei crediti (pecuniari) di lavoro (nella misura in cui i relativi proventi siano necessari ad assicurare il bene della esistenza libera e dignitosa presidiato dall'art. 36 Cost., potendo derivare dal loro ritardato soddisfacimento un pregiudizio non riparabile altrimenti»* (Cass. civ., sez. lav., 2 settembre 1997, n. 8373, in Giust.Civ.Mass., 1997, 1601. Nello stesso senso v. anche Trib. Roma 17 ottobre 1997, in Riv. Giur. Lav., 1998, 421 e Trib. Milano, 23 dicembre 1993, in Giur.It., 1995, 848).

Inoltre è stato specificato che *“Ai fini della valutazione del periculum in mora richiesto per il provvedimento di urgenza, il parametro che il giudice deve tener presente è quello della possibilità per il lavoratore di garantire a se ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa; la ricerca di tali attributi si deve incentrare non solo sul riscontro della idoneità delle risorse a garantire il soddisfacimento di bisogni primari degli interessati quali quelli alimentari, ma anche ed in questa senso il concetto è elastico sulla loro idoneità ad impedire la smodata compressione delle abitudini di vita dei soggetti colpiti, di quelle normali attività che nel loro complesso nutrono la personalità e favoriscono la crescita - come ad esempio l'esercizio del diritto di studio - o consentono di vivere con dignità anche momenti di grave affanno quali quelli in cui si sia affetti da gravi patologie e si sia bisognosi di cure anche costose”* (Trib. Napoli 1.2.2011).

Tutti danni, quelli richiamati, che certamente non potrebbero trovare ristoro adeguato e che si aggraverebbero ancora di più con l'andare del tempo che occorrerebbe al ricorrente a farli valere in via ordinaria.

Del resto, controparte – senza aver minimamente contestato le situazioni di fatto e la documentazione prodotta dal ricorrente a sostegno dell'esistenza del pregiudizio imminente ed irreparabile – ha unicamente sostenuto nelle proprie difese che il caso di specie difetterebbe dell'imprescindibile requisito del *periculum in mora* in quanto *“Atteso il contenuto del petitum sostanziale, consistente nella richiesta di riammissione in servizio, appare evidente che, laddove dovesse essere riconosciuto il diritto del ricorrente in tal senso, lo stesso potrebbe conseguire il ristoro per*



equivalente" (pag. 6 della memoria difensiva).

Orbene, ciò che non coglie controparte – e a maggior ragione il Giudice – è che il **pericolo grave, imminente ed irreparabile** in cui andrebbe incontro il ricorrente sarebbe quello di non riuscire a poter vivere ORA una vita libera e dignitosa così come garantisce l'art. 36 della Cost.

Non può revocarsi in dubbio come, nel caso di specie, l'elemento dell'urgenza si fonda sulla incontestata e provata circostanza che il ricorrente attualmente vive in condizioni economiche disperate, specie a seguito della separazione coniugale, e l'eventuale *"ristoro per equivalente"* tra tre/quattro anni non potrebbe in alcun modo ristorare (tanto meno per equivalente) il grave danno subito dal ricorrente.

Pur a fronte delle inequivocabili, gravi e convergenti ragioni che rendono urgentissimo il riconoscimento del – palese – diritto del ricorrente fatto valere in giudizio (sospensione del provvedimento di "sospensione" facoltativa e reimmissione in servizio), il primo Giudice ha ugualmente ritenuto di poter rigettare il ricorso, non considerando che:

- 1) è noto (per fare largo uso del principio proprio il Tribunale di Bari, in modo a volte singolare, per la verità) che *«Ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante, con effetti vincolanti per il giudice, il quale deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale»* (ex multis, Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 21/08/2012, n. 14594);
- 2) come detto, controparte non ha in alcun modo contestato le circostanze che il ricorrente ha allegato e provato a sostegno delle ragioni di urgenza;
- 3) in particolare, non ha contestato che il ricorrente sia l'unica fonte di reddito per la famiglia, non ha contestato che l'unico reddito del ricorrente sia quello (dimezzato) da lavoro dipendente; non ha contestato che da tale reddito (€ 900,00 circa mensili) il ricorrente distolga mensilmente € 350,00 per il mantenimento ordinario della figlia oltre alle ulteriori (e frequenti) spese straordinarie; che con i residui 550,00 euro il ricorrente debba pagare la propria quota di mutuo fondiario per l'immobile (non agibile e non abitata da nessuno dei coniugi, che vivono presso i rispettivi genitori), pari ad € 275,00 mensili; che il ricorrente, con i restanti € 275,00 (somma con la quale è



addirittura offensivo poter sostenere che un essere umano possa sopravvivere nel nostro Paese) ha dovuto pagare anche la quota di mutuo della moglie (al momento del ricorso per i mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio 2016, ma anche oltre, e quindi nei mesi di aprile, maggio e giugno, come si prova depositando ulteriore documentazione), cosicché il proprio reddito di € 275,00 mensili si è ridotto a zero;

- 4) in ogni caso, i fatti di cui al punto che precede sono stati puntualmente provati per documenti dal ricorrente.

Nonostante ciò, il Giudice ha ritenuto addirittura che:

- non sussisterebbe *«il requisito dell'imminenza - attualità del pregiudizio, dal momento che tra il lamentato evento dannoso e la odierna domanda cautelare sono trascorsi ben oltre sei mesi»*. Si tratta di un'affermazione ovviamente erranea e del tutto incoerente: quello lamentato dal ricorrente non è certo un "evento" ma una perdurante condizione lesiva e pregiudizievole (il fatto di aver un reddito residuo di € 275,00) che si è aggravata a partire dal novembre 2015 (reddito 0) e che continua tutt'ora. Infatti, resta un mistero come mai il Giudice abbia potuto affermare che *«nel corso del procedimento tale inadempienza sarebbe peraltro cessata»* (!), non avendolo affermato neppure le parti. In ogni caso, la documentazione prodotta con il reclamo prova che così non è;
- non vi sarebbe la prova della irreparabilità del pregiudizio. Tale prova, in realtà, come abbiamo visto, c'è, principalmente per il principio di non contestazione richiamato; in secondo luogo perché provato per documenti.
- Tuttavia il Giudice giunge ad affermare che *«dovrà verificare in concreto tale collegamento, nella specie il ricorrente si è LIMITATO ad allegare la certificazione unica 2015 dalla quale, però risultano solo i redditi da lavoro dipendenti. Nulla invece, è dato evincere sulla condizione patrimoniale generale del ricorrente e sulla eventuale esistenza di altre tipologie reddituali, né se il Maiorano abiti la casa familiare o comunque una casa di proprietà. Elementi questi la cui prova incombeva al ricorrente proprio al fine di consentire la valutazione del carattere irreparabile o no del pregiudizio»*.
- Ci forziamo a non commentare tali affermazioni, ma ci sia consentito, in diritto, rilevare come sia del tutto irrilevante, per un lavoratore cui residuano, per le ordinarie esigenze vitali, quali nutrirsi, lavarsi, vestirsi, € 275,00 al



mezzo (euro 9,1 al giorno, nei mesi di trenta giorni), sapere in quale casa abita (ovviamente non certo in affitto!), per poter affermare che vi sia una clamorosa lesione del proprio diritto riconosciuto (come ammette il primo giudice) dall'art. 36 Cost.

- Come ci sia consentito evidenziare la bizzarria di ritenere che il ricorrente dovesse dare la prova negativa di una condizione patrimoniale che egli non ha: come affermato, allegato e provato sino alla noia, ed in assenza di qualsiasi contestazione da parte della resistente, il geom. Maiorano (purtroppo) non ha altro reddito se non lo stipendio dimezzato, e quindi non poteva produrre altra documentazione se non il mod. Unico.
- In ogni caso, con il reclamo si deposita una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulta che il ricorrente non ha altri redditi se non le retribuzioni dimezzate del Comune e che (non essendoci una casa coniugale), egli è attualmente ospitato dai genitori.

Non v'è il minimo dubbio, perciò, che l'ordinanza reclamata debba essere integralmente riformata, con il pieno riconoscimento della sussistenza del requisito del *periculum in mora*.

2. Sul *fumus boni iuris*

Nell'ordinanza che qui si impugna il Giudice della prima fase non fa cenno alcuno al presupposto del *fumus boni iuris* per questo motivo si ripropone testualmente quanto già evidenziato nel ricorso ex art. 700 c.p.c. anche alla luce della difesa del Comune di Modugno.

* * *

1) Sul presunto difetto di giurisdizione

In via preliminare controparte nella memoria difensiva della prima fase del giudizio cautelare eccepisce un presunto difetto di giurisdizione basato sulla considerazione che la sospensione cautelare facoltativa è un atto di gestione compiuto dalla P.A. come atto discrezionale finalizzato non a regolamentare un particolare aspetto del rapporto di lavoro contrattualizzato, bensì a tutelare il buon andamento della gestione amministrativa dell'Ente (pag. 3 della memoria).



L'ordinanza non ne fa cenno e, quindi, si presume abbia rigettato e superato l'eccezione avanzata da controparte.

In ogni caso, per mero tuziorismo difensivo si ribadisce la piena competenza del Giudice del Lavoro.

Difatti, come è stato già correttamente evidenziato dal Tribunale di Bari (dott.ssa A. Napoliello) in un giudizio identico a quello del ricorrente (come nella presente fattispecie si impugnava l'atto di sospensione cautelare facoltativa dal servizio) *"Sull'eccepiteo difetto di giurisdizione, appare sufficiente richiamare Cass. Sez. U., Sentenza n. 16603 dell'8.8.2005 che, sia pure emessa in fattispecie analoga ricadente, ratione temporis, nella disciplina transitoria ex art. 45 d.lgs. n. 80 del 1998 (e, successivamente ex art. 69 d.lgs. n. 165 del 2001) trattandosi di impugnazione di provvedimento di sospensione cautelare (per pendenza del procedimento penale) adottato in data anteriore al 30 giugno 1998 deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo. (Nella specie la S.C., in una controversia avente ad oggetto l'impugnativa di un provvedimento di sospensione cautelare adottato in data anteriore al 30 giugno 1998 a carico di un funzionario comunale in presenza di un procedimento penale, la cui efficacia lesiva aveva inciso immediatamente e direttamente sul rapporto di lavoro, ha affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo)". In definitiva, il Supremo Collegio afferma che l'atto in questione è atto di gestione compiuto dalla P.A. quale datore di lavoro e che al fine del riparto è determinante solo la data di emanazione del provvedimento di sospensione: se successiva al 30.6.1998, la giurisdizione non può che spettare al G.O."* (Tribunale di Bari – dott.ssa A. Napoliello – Ordinanza del 17.7.2013).

Com'è noto da tempo, l'atto di sospensione cautelare dal servizio di un dipendente soggetto a procedimento penale rientra tra i profili di c.d. micro-organizzazione e/o di gestione delle risorse umane che risultano attratti dall'alveo del diritto privato: le **determinazioni organizzative** e le **misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro**, sono assunte, nell'ambito delle legge e degli atti organizzativi di cui all'art. 2, comma 1, D.Lgs. 165/2001, dagli organi preposti alla gestione con la **capacità e i poteri del privato datore di lavoro** (art. 5, comma 2, D.Lgs. 165/2001).

Così, allo stesso modo, l'art. 89, comma 6, T.U. Enti Locali dispone che *"Nell'ambito delle leggi, nonché dei regolamenti di cui al comma 1, le*



determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro".

Orbene, ferma restando la natura privatistica dell'atto di sospensione cautelare dal servizio è evidente che la giurisdizione non potrà che essere quella del G.O. così come disposto dall'art. 63 del d.lgs. 165/01.

Appare superfluo sottolineare come il momento di valutazione discrezionale operato dall'Amministrazione (evidenziato dalla stessa controparte) nel decidere se sospendere o meno il ricorrente dal servizio non può che sottolineare la natura privatistico/gestionale la cui valutazione è affidata al Giudice del Lavoro.

Senza dimenticare che, la disciplina che regola le ipotesi di sospensione obbligatoria e/o facoltativa dal servizio è rimessa all'autonomia collettiva per espressa previsione di legge (art. 5 del CCNL Regioni – Autonomie Locali).

È evidente come, nel caso di specie, trattasi di un provvedimento la cui efficacia lesiva incide immediatamente e direttamente sul rapporto di lavoro del ricorrente, qualificandosi, pertanto, come un atto di gestione del rapporto di lavoro la cui legittimità è affidata al controllo della giurisdizione ordinaria (Cass. civ., Sez. Unite, 21/06/2010, n. 14895).

Pertanto, deve essere respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione avanzata da controparte.

* * *

2. Sull'illegittimità del provvedimento di sospensione dal servizio del 12.2.2013.

Il Comune di Modugno ha applicato la sospensione cautelare dal servizio ex art. 5, co. 3, CCNL Regioni – Autonomie Locali dell'11.4.2008, a seguito del provvedimento di "remissione in libertà" emesso dal GIP del Tribunale di Bari l'11.2.2013.

Le motivazioni addotte dall'Amministrazione per l'applicazione di tale (estrema) misura cautelare sono di seguito sintetizzate:

1) i fatti oggetto del procedimento penale sarebbero "*direttamente attinenti al rapporto di lavoro e per i quali, laddove accertati, è prevista la sanzione del licenziamento con e senza preavviso*";



2) garantire " il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi e di tutela dell'immagine dell'Ente stesso";

3) "il provvedimento deliberativo adottato in data 8 febbraio 2013, con cui si dispone la costituzione di parte civile del Comune di Modugno nel procedimento penale Rg. nr. 2010".

L'art. 5, del CCNL Regioni – Autonomie Locali prevede due ipotesi in cui l'Amministrazione possa sospendere cautelativamente dal servizio un proprio dipendente: la prima, **obbligatoria**, quando "il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà"(co.1); e la seconda, **facoltativa**, "nel caso in cui (il dipendente) venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 3 (codice disciplinare) commi 7 e 8 (licenziamento con e senza preavviso)" (co. 2) ovvero, ed è il caso applicato dall'Amministrazione convenuta, "l'ente, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, di cui al comma 1, può prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni del comma 2" (co. 3).

Nella memoria difensiva depositata dall'Amministrazione comunale nella prima fase del procedimento cautelare, controparte non si difende nel merito, asserendo semplicemente la legittimità del provvedimento di sospensione *tout court*.

Non una parola sulle motivazioni a supporto di una decisione così dura nei confronti del ricorrente.

Non una spiegazione per la quale l'Amministrazione ha adottato un comportamento differente nel caso del collega di stanza del ricorrente, geom. Alfonsini, anch'esso coinvolto nel medesimo procedimento penale ma che, al contrario del Maiorano, è in servizio sin dal l'Agosto del 2013 a seguito di conciliazione con l'Amministrazione comunale.

Premesso che, all'epoca dell'intimazione della sospensione facoltativa, all'istante non era ancora stata notificata il provvedimento di rinvio a giudizio da



parte del Tribunale di Bari, dalla lettura del provvedimento di sospensione impugnato è evidente che l'Amministrazione convenuta non fa riferimento alcuno ai fatti materiali addebitati e per i quali il ricorrente è imputato, rendendo di fatto svuotata di motivazione la decisione dell'Amministrazione, non essendo sufficiente il solo fatto dell'avvio di un procedimento penale a carico del lavoratore.

Nei casi anzidetti, la norma contrattuale fa riferimento ad una sospensione facoltativa da intimarsi nel caso riguardino *"fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 3"*. Orbene, l'assenza di richiami ai fatti contestati e la mancanza di accertamenti al fine di valutare l'effettiva gravità delle infrazioni, priva il lavoratore della possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa, conferendo un improprio ed illegittimo automatismo tra esistenza del procedimento penale e svolgimento del rapporto di lavoro.

Come si è già detto, lo stesso provvedimento, di identico contenuto ma rivolto ad un collega dell'Ufficio Tecnico, geom. Alfonsi, è stato già dichiarato illegittimo dal Tribunale di Bari, dott.ssa A. Napoliello, che con ordinanza n. 6388/2013ha ordinato all'Amministrazione di riammettere in servizio il dipendente.

Attualmente il collega geom. Alfonsi è regolarmente in servizio presso il Comune di Modugno

In particolare, l'ordinanza, dopo aver ripercorso tutto *l'exkursus* giurisprudenziale sul procedimento e sull'onere motivazionale incombente sull'Amministrazione per emettere un provvedimento di sospensione facoltativa dal servizio, ritiene che: *"considerato che nel provvedimento di sospensione non vi è alcuna descrizione delle condotte imputabili al ricorrente (...) si tratta di una motivazione estremamente lacunosa"*.

Il provvedimento prosegue specificando che *"Va in primo luogo osservato che la **totale omissione** nel provvedimento di sospensione della descrizione dei fatti addebitabili neppure emendata con rinvio ad altri atti o provvedimenti allegati al procedimento rende impossibile verificare in concreto: se trattasi di fatti riferiti alle mansioni lavorative espletate in concreto dal ricorrente o ad essa è strane; l'epoca delle contestate condotte; se, sempre in ragione delle mansioni svolte e dei fatti addebitati vi sia una riconducibilità diretta al rapporto di lavoro"*



della fattispecie di reato contestata e nota solo per il generico riferimento al titolo di reato".

Il Giudice, infatti, richiamando la normativa contrattuale applicabile al caso di specie, ritiene che nel provvedimento di sospensione in questione non sia stata garantita *"la esigenza di una riferibilità diretta e non semplicemente occasionale del fatto-reato alla attività lavorativa svolta"*.

Per tutti questi motivi, l'ordinanza stabilisce che *"è estremamente generico il riferimento nel provvedimento impugnato al regolare funzionamento degli uffici e di tutela della immagine dell'ente in mancanza, si ripete, di puntuali allegazioni circa i fatti oggetto di indagine penale e le mansioni svolte. È evidente che si registra una assoluta carenza della motivazione che rende impossibile qualsiasi ipotesi di difesa del lavoratore"* mancando l'allegazione di quei specifici fatti per ritenere che il reato contestato sia in correlazione specifica e diretta con le mansioni espletate dal ricorrente presso il Comune di Modugno.

La giurisprudenza, sia civile che amministrativa, ha molto discusso sugli esatti confini tra un provvedimento di sospensione obbligatoria ed uno di sospensione facoltativa dal servizio adottata nei riguardi di un dipendente della p.a.

Sul punto, è bene chiarire subito che mentre la sospensione obbligatoria, costituisce un atto dovuto per la p.a. in sede di temporanea estromissione del proprio dipendente dall'organico degli effettivi, che, non abbisogna quindi di particolari motivazioni al di fuori di quelle rinvenienti dall'incartamento del fascicolo penale, la situazione muta radicalmente laddove si controverta in tema di sospensione facoltativa a seguito della disposta scarcerazione dell'imputato-dipendente.

L'orientamento giurisprudenziale attuale è giunto alla conclusione che la sia pur inequivoca gravità dei fatti ascritti al presunto reo non costituisca un elemento di giudizio di per sé idoneo in via esclusiva a motivare l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione *"facoltativa"* dal servizio.

In particolare, è stato precisato che *"Nel pubblico impiego in caso di sospensione facoltativa risulta necessaria una motivazione particolarmente approfondita quanto ai più significativi profili della ritenuta gravità del reato, al turbamento presumibilmente derivante da una possibile permanenza in servizio dell'impiegato, in rapporto anche alla sua qualifica ed alla sua complessiva*



personalità, come pure alla ipotizzabile risonanza del fatto nell'ambiente di lavoro ed in quello circostante" (Cons. Stato 8.7.2014, n. 3487. Cfr. anche TAR Umbria - Perugia 7.2.2014, n. 106).

Allo stesso modo, la Corte di Cassazione ha precisato che *"il provvedimento dell'Amministrazione datrice di lavoro che dispone la sospensione facoltativa del dipendente deve essere motivato in modo puntuale ed espresso, comparando gli interessi pubblici coinvolti e valutando le esigenze di tutela della dignità professionale dello stesso dipendente e gli effetti negativi che conseguirebbero dalla sua ulteriore permanenza in servizio"*(Cass. civ. Sez. lavoro, 20/10/2010, n. 21524)

Di certo, il ricorrente non può vantare un diritto autonomo, *iure proprio*, alla riammissione in servizio giacché l'ordine di scarcerazione non fa venir meno automaticamente la sospensione cautelare obbligatoria precedentemente disposta dall'Ente, ma esso determina di certo l'effetto di "costringere" la p.a. ad adottare, qualora dovesse ritenere di prolungare la sospensione del dipendente, una motivazione chiara ed inequivocabile della propria decisione discrezionale.

In buona sostanza, la giurisprudenza ha evidenziato che la P.A., qualora decida di emettere un provvedimento di sospensione facoltativa dal servizio, ha il dovere precipuo di esprimersi con un giudizio esente da censure, non caratterizzato da espressioni di mero stile o comunque rinviando *per relationem* a generiche esigenze cautelari riconnesse alla gravità della fattispecie penale, ed operare specificatamente una descrizione dei fatti addebitabili al dipendente, indicando il potenziale pregiudizio all'immagine che l'Amministrazione subirebbe dall'eventuale riammissione in servizio dell'imputato e la stretta connessione tra i fatti oggetto del procedimento penale e il rapporto di lavoro (Cons. Stato 13 ottobre 2003 n. 6165).

Orbene, nel caso di specie è evidente che l'unica vera motivazione del provvedimento emesso dalla p.a. comportante il protrarsi del periodo di sospensione dal servizio del dipendente - passata da obbligatoria a facoltativa - trae origine dalla mera considerazione che se i fatti oggetto del giudizio penale (i quali non vengono in alcun modo richiamati) fossero accertati con sentenza definitiva di condanna, ciò implicherebbe l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 3, commi 7 e 8.



In effetti, nella motivazione del provvedimento di sospensione facoltativa sembra proprio non rinvenirsi alcuna traccia del processo motivazionale adottato dalla p.a. previsto per la fattispecie in esame. Circostanza, di per sé, certamente deprecabile, ove si consideri che l'Amministrazione non può esimersi dal richiamare i fatti materiali oggetto di procedimento penale per valutarne la gravità, l'effettivo turbamento del regolare funzionamento degli uffici e la presunta lesione dell'immagine dell'Ente che scaturirebbe con la riammissione in servizio del ricorrente.

Peraltro, se è vero come sopra ricordato, che il pubblico dipendente, - già colpito dal precedente provvedimento di sospensione obbligatoria dal servizio - non ha un diritto soggettivo alla riammissione in servizio, una volta riacquistata la libertà, è pur vero, che il medesimo soggetto è comunque portatore di un interesse legittimo ad uscire da una situazione di oggettiva incertezza, alla quale può porsi fine solo a seguito di una decisione adeguatamente motivata della p.a., (sospensione "facoltativa" o riammissione in servizio).

Al contrario, l'Amministrazione convenuta, dopo aver sospeso ogni decisione di riammettere in servizio il ricorrente "*in attesa dell'esito dell'esame del reclamo*" (nota prot. n. 0008394 del 18.2.2014 in atti), non ha più risposto alle innumerevoli richieste del ricorrente di essere riammesso in servizio né ha valutato l'opportunità di trasferire momentaneamente il dipendente in un altro ufficio.

D'altro canto, il lungo tempo trascorso, da prima con la sospensione obbligatoria e, successivamente con la sospensione facoltativa, stanno arrecando un gravissimo nocumento non solo al ricorrente ma anche alle casse dell'Amministrazione, considerato che da più di tre anni e mezzo il Comune di Modugno corrisponde al ricorrente il 50% della retribuzione tabellare senza ricevere la prestazione lavorativa e quindi al di fuori del sinallagma contrattuale.

Inoltre, il singolo episodio imputato al ricorrente e per il quale la giustizia penale accerterà la sua totale estraneità, non può in alcun modo creare discredito ed intaccare minimamente l'interesse pubblico al corretto esercizio dell'azione amministrativa, come, d'altra parte, conferma il provvedimento di riammissione in servizio del collega geom. Alfonsi da più di tre anni.

Sul punto la giurisprudenza ha specificato che, nel caso della sospensione facoltativa, "*il provvedimento deve contenere una sommaria cognizione dei fatti*



e l'esposizione dei motivi che rendano incompatibile o quanto meno inopportuna, la permanenza in servizio del dipendente sotto il profilo del pubblico interesse che s'intende salvaguardare per la gravità del reato commesso. È necessario che, nell'esercizio di tale facoltà, l'Amministrazione non faccia esclusivo riferimento al **dato formale dell'imputazione penale, ma consideri la commissione dell'addebito disciplinare alla luce di una sommaria cognizione dei fatti, valutando allo stato ogni aspetto soggettivo ed oggettivo della condotta del dipendente, al fine di giudicare se tale condotta costituisca ostacolo insuperabile alla sua riammissione in servizio**" (Cons. Stato 5.11.2012, n. 5593; Cons. Stato 25.8.2011, n. 4807).

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che *"Nel provvedimento di sospensione cautelare facoltativa essendo dovere dell'Amministrazione apprezzare (e quindi differenziare) la maggiore o minore gravità degli addebiti e se essi siano tali da influire negativamente sui presupposti di dignità e capacità del dipendente, richiesti per la prosecuzione del rapporto di impiego"* (Cass. civ. Sez. lavoro, 13/10/2010, n. 21159).

Tutto ciò non è avvenuto nel caso di specie, poiché l'Amministrazione si è limitata esclusivamente al richiamo normativo del genere di reato senza in alcun modo giustificare il provvedimento cautelare di sospensione.

Alla luce di quanto sopra detto deve ritenersi la sospensione del ricorrente del tutto illegittima.

Tanto premesso, il ricorrente, come in atti rappresentato e difeso,

CHIEDE

che il Tribunale, in composizione collegiale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa fissazione dell'udienza di comparizione, Voglia revocare l'ordinanza reclamata, accogliendo le domande del ricorrente e dunque Voglia adottare, nei confronti della amministrazione convenuta i provvedimenti d'urgenza che riterrà più idonei a tutelare il diritto del ricorrente e ad assicurare gli effetti della decisione sul merito. In particolare, si chiede l'Ill.mo Tribunale adito Voglia, ritenuta la illegittimità del provvedimento di sospensione dal servizio ex art. 5, co. 3, CCNL Comparto Regioni – Autonomie



Locali dell'11.4.2008, emesso dal Comune di Modugno il 12.2.2013, ordinare all'Amministrazione Convenuta la immediata riammissione in servizio del ricorrente, con ogni conseguenza sul trattamento economico.

Con riserva del giudizio di merito con il quale il ricorrente chiederà la definitiva declaratoria di nullità e/o illegittimità del provvedimento di sospensione dal servizio ex art. 5, co. 3, CCNL Comparto Regioni – Autonomie Locali dell'11.4.2008 emesso dal Comune di Modugno il 12.2.2013, con la definitiva riammissione del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e il pagamento delle differenze retributive medio tempore maturate a far data dal 12.2.2013.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambe le fasi del procedimento cautelare, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori.

In via istruttoria, ci si riserva di indicare ogni sommario mezzo di prova che si rendesse necessario, all'esito dell'instaurazione del contraddittorio ed in caso di contestazione, anche a seguito dell'avverso comportamento processuale, compatibilmente con la natura cautelare del procedimento.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è indeterminabile ma che lo stesso non è dovuto in quanto il ricorrente ha un reddito personale/familiare inferiore a 34.585,23.

Si producono:

- 1) Copia ordinanza r.g. n. 34998 del 20.7.2016;
- 2) Fascicolo di parte del precedente grado di giudizio;
- 3) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- 4) Distinte retribuzioni di aprile e giugno;
- 5) N. 6 contabili relative ai versamenti del mutuo operati dal ricorrente.

Bari 22.7.2016

Avv. Ettore Sbarra

Avv. Federica Romani



legalilavoro

MILANO FIRENZE ROMA BARI NISSINA

Studio Ettore Sbarra & Partners
Via Egnatia, 15 70121 Bari tel. 080 5533202
fax 080 5539623 www.legalilavoro.it



*Delegat
Cale
AmBare
Fm
AmBare*

Oggetto: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994. Reclamo al Collegio Maiorano Sergio N. / Comune di Modugno.

Mittente: PEC <sbarra.ettore@avvocatibari.legalmail.it>

Data: 25/07/2016 18:58

A: alceste.campanile@pec.it, comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

Attenzione, il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale, eseguita ai sensi dell'art.3 bis della legge n.53/1994.

L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio, unitamente alla relazione di notificazione, contenente i dettagli della procedura di notificazione, che si è perfezionata nel momento in cui il messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui esso viene materialmente consultato.

Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati.

Trattasi di documenti firmati digitalmente dal mittente, riconoscibili in quanto presentano il suffisso .p7m.

Si avverte che la lettura degli allegati richiede l'installazione di un software specifico sul computer del destinatario (es. dike, firmacerta, arubasign) e che tali software sono reperibili gratuitamente sui siti di namirial, infocert e aruba. Per la lettura dei documenti allegati, si possono, inoltre, seguire i seguenti passi:

1. registrare gli allegati in una posizione determinata del proprio computer;
2. accedere ad uno dei siti pubblici che consentono la verifica e la consultazione dei documenti firmati digitalmente, quali, ad esempio l'Agenzia per l'Italia Digitale:<http://dss.digitpa.gov.it/dsswebapp/home>; il Consiglio Nazionale del Notariato:<http://vol.ca.notariato.it>;
3. seguire le istruzioni presenti sul sito per la verifica della firma digitale e la consultazione ed il salvataggio del documento firmato.

Il mittente della presente notificazione declina ogni responsabilità in relazione alle operazioni di scaricamento, installazione o disinstallazione di tali applicativi.

Avv. Ettore Sbarra

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO



C_F262 - 1 - 2016-07-27 - 0040886

Prot.Generale n: 0040886 A

Data: 27/07/2016 Ora: 10.18

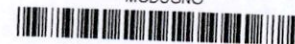
Classificazione:

— Allegati: —

MAIORANO.pdf.p7m	284 KB
procura_alle_liti-10.pdf.p7m	74,4 KB
RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA.pdf.p7m	47,8 KB
DECRETO FISSAZIONE UDIENZA.pdf	132 KB

28 Lug. 1979
Al sensi della Legge 241/90 si nomina
il Responsabile del Procedimento





TRIBUNALE DI BARI – SEZ. LAVORO

Reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c.

Per il sig. **Sergio Nicola MAIORANO**, nato a Bari il 18.2.1975 e residente in Modugno alla Via Premuda n. 17 (C.F. MRNSGN75B18A662N), elettivamente domiciliato in Bari alla via Egnatia 15, presso lo studio dell'avv. Ettore Sbarra (C.F. SBRRTT58H19A662B; fax 0805539823; PEC sbarra.ettore@avvocatibari.legalmail.it), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine del presente atto unitamente all'avv. Federica Romani (C.F. RMNFRC74P42L103C; fax 0805539823; PEC romani.federica@avvocatibari.legalmail.it) in virtù di mandato a margine del presente atto,

- **ricorrente**

contro

Comune di Modugno, in persona del legale Sindaco *pro tempore*, difeso dall'avv. Alceste Campanile

- **convenuto**

per la impugnazione

dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. n. cronol. 34998/2016 del 20.7.2016. numero di R.G 5382/2016

Premessa

Con ricorso depositato il 2.5.2016, il Sig. Sergio Nicola Maiorano proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c., nei confronti del Comune di Modugno, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

"...l'Ill.mo sig. Giudice del Lavoro adito, in applicazione degli artt. 700 e 669bis ss. c.p.c. e con decreto inaudita altera parte (data la l'urgenza e l'estrema evidenza sia del diritto che della imminenza del pregiudizio) voglia, stante l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal servizio ex art. 5, co. 3, CCNL Comparto Regioni – Autonomie Locali dell'11.4.2008, emesso dal Comune di Modugno il 12.2.2013, ordinare all'Amministrazione Convenuta la



immediata riammissione in servizio del ricorrente, con ogni conseguenza sul trattamento economico.

In via solo subordinata si chiede adottarsi medesimo provvedimento con ordinanza previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti.

Nel giudizio di merito il ricorrente chiederà, per le ragioni esposte, la definitiva declaratoria di nullità e/o illegittimità del provvedimento di sospensione dal servizio ex art. 5, co. 3, CCNL Comparto Regioni – Autonomie Locali dell'11.4.2008 emesso dal Comune di Modugno il 12.2.2013, con la definitiva riammissione del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e il pagamento delle differenze retributive medio tempore maturate a far data dal 12.2.2013. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipati".

La causa veniva assegnata al Giudice dott.ssa M. Procoli che fissava la prima udienza per il giorno 23.5.2016.

Alla prima udienza si costituiva il Comune di Modugno, in persona del Sindaco *pro tempore*, il quale concludeva per il rigetto del ricorso sul presupposto della sua infondatezza in fatto ed in diritto.

La causa veniva rinviata per ben tre udienze per la conciliazione.

All'udienza del 19.7.2016, all'esito della discussione, il Giudice si riservava per la decisione.

A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza n. 34998/2016 del 20.7.2016 comunicata in pari data, il Giudice rigettava il ricorso per assenza del presupposto del *periculum in mora*, condannando il ricorrente alla refusione delle spese processuali sostenute dal Comune convenuto, complessivamente liquidate in € 1.500,00 oltre iva e cap.

* * * * *

Orbene, con il presente ricorso si intende proporre reclamo avverso l'ordinanza r.g. n. 34998/2016 del 20.7.2016 comunicata in pari data chiedendone la revoca, perché del tutto erronea ed infondata.

* * * * *

Conviene, a questo punto, ricostruire i fatti di causa e reiterare le ragioni di diritto poste a fondamento delle pretese di parte ricorrente - su cui il Giudice ha omesso ogni valutazione - oltre che muovere le doverose censure avverso



MOTIVI

1. Sul *periculum in mora*. Errata e falsa applicazione dell'art. 700 c.p.c. in relazione alla sussistenza del pregiudizio grave, imminente ed irreparabile. Travisamento del fatto.

L'ordinanza che si impugna si caratterizza per inserirsi in quel recente (quanto totalmente incondivisibile e, in alcune sue punte estreme, deprecabile) filone giurisprudenziale tendente alla abrogazione dal nostro ordinamento del procedimento cautelare nel rito del lavoro.

Non può essere diversamente interpretato l'assurdo rigore ed il singolare formalismo con il quale la questione è stata trattata nei diciannove rigli di motivazione con cui si è condannato il ricorrente a continuare a vivere almeno per i prossimi tre anni (art. 5 CCNL Enti Locali) con una retribuzione di 900 euro al mese (con mutuo, moglie separata e figlio da mantenere, come inequivocabilmente risulta dalla documentazione prodotta, per un residuo di € 275,00 al mese) mentre è assolutamente palese il suo diritto sostanziale a rientrare al lavoro ed a percepire l'intera retribuzione spettante.

E che in ciò consista sostanzialmente il provvedimento che si impugna, risulta palese dal fatto che, pur in presenza di un provvedimento cautelare favorevole ad altro lavoratore, reso dal Tribunale di Bari in identica questione (persino nei dettagli), il Giudice della prima fase abbia del tutto ignorato ogni questione di merito, trincerandosi dietro la stereotipata ed inconsistente locuzione «*Alla luce delle suesposte considerazioni la domanda va respinta, rimanendo assorbita ogni valutazione in ordine al fumus boni iuris*».

Con buona pace degli universali principi chiovendiani per cui il processo deve dare a chi ha un diritto «*praticamente tutto quello e proprio quello che egli ha diritto di conseguire*» (CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1932, I, 41): esattamente al contrario di quanto è avvenuto nel processo che ci occupa, all'esito del quale non solo non è stato riconosciuto al ricorrente – che ha palesemente il diritto (perfino incontestato, nella sostanza) di rientrare in servizio, di percepire l'intera retribuzione corrispondente e quindi di garantire a sé stesso ed alla propria famiglia una vita libera e dignitosa – il proprio diritto, ma esso non è stato neppure



scrutinato.

In una tale interpretazione abrogativa di una norma fondamentale del nostro ordinamento, volta proprio a garantire l'effettività del processo, si intravedono perfino aspetti di incostituzionalità, per la palese violazione del diritto del lavoratore (sempre lui è vittima di tale opinabile indirizzo, mai ovviamente la parte resistente) all'accesso alla giustizia (cautelare, in questo caso: art. 24 Cost.) e ad un giusto processo (art. 111 Cost. che richiama i sacrosanti principi della parità della parti dinanzi al giudice e della ragionevole durata del processo).

Orbene, è del tutto notorio che – al di là delle concrete ragioni che hanno determinato questa situazione – presso il Tribunale del lavoro di Bari i processi abbiano una durata del tutto irragionevole, registrandosi in questi giorni rinvii per la discussione e la decisione, pur dopo anni (o anche lustri) di pendenza dei giudizi, ben oltre il gennaio 2018.

Nonostante ciò, proprio il Tribunale di Bari omette del tutto di considerare tale situazione di fatto che invece dovrebbe consigliare sempre una più attenta valutazione di ogni questione che viene posta nei giudizi cautelari.

Perché, in realtà, di questo si tratta anche in questa procedura: nessuno, e tanto questa difesa, sostiene che il pericolo richiesto dalla norma sia da considerarsi (come si dice) *in re ipsa*; ma allo stesso modo, quando si allegano e provano documentalmente inconfutabili ragioni che testimoniano la compressione di diritti costituzionalmente garantiti (quali quelli al lavoro, alla conduzione di una vita libera e dignitosa), si deve pretendere che esse siano considerate e valorizzate, e non ignorate con motivazioni persino paradossali, giungendo ad un frettoloso rigetto del ricorso (ricordiamo l'ordinanza è stata depositata a meno di ventiquattro ore dalla conclusione dell'udienza di discussione e dalla riserva di decidere).

Orbene, sin dal ricorso introduttivo della presente procedura, questa difesa ha evidenziato che dal provvedimento di sospensione cautelare dal servizio sono passati tre anni e mezzo e il ricorrente da allora percepisce uno stipendio di 900,00 € circa, con moglie e figlia a carico, che non gli permettono certamente di vivere una esistenza libera e dignitosa. Dalla Certificazione Unica 2015 in atti, infatti, si evince che il ricorrente in tutto l'anno 2015 ha



percepito l'esigua somma di € 11.491,75 (lordi)¹.

Il ricorrente, come si evince dalla narrazione dei fatti, nonostante le evidenti difficoltà economiche, ha tuttavia atteso ad adire il Tribunale del Lavoro perché l'Amministrazione convenuta ha rinviato le decisioni sulla sua riammissione in servizio promettendogli di risolvere la questione anche sulla scorta dell'ordinanza del Tribunale di Bari, dott.ssa A. Napoliello che aveva già dichiarato illegittimo lo stesso provvedimento di sospensione rivolto ad un collega del dipendente (cfr. risposta del Comune doc. 8 in atti).

Tale volontà conciliativa dell'Amministrazione è stata perfino reiterata nel presente giudizio, tanto che – nonostante l'estrema urgenza – il ricorrente ha acconsentito al rinvio di ben tre udienze proprio ai fini della conciliazione. Salvo poi il Comune, la mattina dell'udienza fissata per la conciliazione, tirarsi indietro, così obbligando il Giudice a decidere. Persino di tale circostanza – fondamentale al fine di considerare il contegno delle parti – è stata ignorata nell'ordinanza che si reclama.

Quindi, il lungo protrarsi nel tempo del comportamento lesivo, l'assenza di decisioni da parte dell'Amministrazione-datrice di lavoro e l'aggravarsi delle sue condizioni economiche, hanno costretto il ricorrente ad agire in giudizio.

Da Novembre 2015, infatti, la situazione si è ulteriormente aggravata rendendo di fatto impossibile far fronte alle esigenze primarie ed elementari della vita: il ricorrente, infatti, si è separato dalla moglie e attualmente paga un mantenimento di 350,00 € oltre al 50% delle spese straordinarie riguardanti la figlia piccola di appena due anni (come da documentazione depositata in atti).

Inoltre, il ricorrente provvede mensilmente a pagare le rate del mutuo fondiario contratto in data 24.10.2011 del valore di 550,00 euro (pro quota € 275,00).

A seguito della separazione, nei mesi di novembre, dicembre 2015 e gennaio 2016 il ricorrente oltre al pagamento del 50% della quota per la rata

¹ In questo caso è banale osservare come, lungi dal venire tale circostanza a detrimento dell'urgenza (imminenza ed irreparabilità del pregiudizio), essa lo amplifica enormemente, poiché è di palmare evidenza che il tempo aggrava e moltiplica le conseguenze economiche della violazione di un diritto: una cosa è percepire una retribuzione di soli 900 euro, nelle condizioni ricordate, per un mese, altro è per tre anni, con l'esaurimento di ogni risparmio, di ogni fonte di integrazione familiare, di aiuto dall'esterno, di possibilità di ricorso ulteriore al credito.



del mutuo (pari a 275,00 €), ha dovuto sopperire anche al pagamento della quota della moglie inadempiente, al fine di evitare la risoluzione del contratto di mutuo, e la vendita dell'immobile. Per la sola rata di mutuo egli è stato costretto al pagamento di € 927,27 (cfr. bonifico e nota della Banca Popolare di Milano), cui ha potuto far fronte solo con l'aiuto dei familiari.

Tale situazione, purtroppo, perdura (v. ulteriore documentazione allegata al presente reclamo), tanto che nei mesi di aprile maggio e giugno 2016 il ricorrente ha dovuto trovare risorse famigliari per poter far fronte sia alla propria quota di mutuo che a quella della moglie.

È del tutto evidente che nella attuale situazione il ricorrente non può neppure sopravvivere, con le sue forze.

Pertanto, i tempi del giudizio ordinario costringerebbero il ricorrente e la sua famiglia ad una grave lesione della libertà e della dignità umana e gli procurerebbero danni non risarcibili per equivalente.

La circostanza dell'impossibilità del ricorrente di condurre una vita libera e dignitosa è certamente un diritto che può e deve essere garantito in via cautelare ed urgente, poiché è chiaro che il mero risarcimento del danno patito, all'esito del giudizio ordinario, non garantirebbe affatto l'attuazione dei principi legali e costituzionali connessi al lavoro (art. 2087 c.c., artt. 3, 35, 36, 41, comma 2 Cost.).

È compito dell'ordinamento, proprio all'interno di un rapporto di durata come quello di lavoro, che coinvolge beni di rango costituzionale, assicurare una tutela effettiva di tali diritti, non attraverso misure che siano puramente compensative ma attraverso strumenti di coercizione talmente dissuasivi da indurre davvero il datore di lavoro a non porre in essere atti o comportamenti che sacrificino interessi non patrimoniali del lavoratore.

Del resto, anticipare la tutela e garantirne l'effettività è certamente preferibile, e socialmente meno gravoso, di una tutela risarcitoria che, anche a causa delle note "sofferenze" del processo del lavoro, giunge il più delle volte tardiva ed insufficiente.

Per non parlare anche dell'interesse pubblico del Comune, che nel caso – inevitabile – di accoglimento del ricorso in via ordinaria si vedrà costretto a corrispondere al ricorrente le differenze tra la retribuzione dimezzata e quella intera per un periodo evidentemente molto più lungo che



non se il diritto fosse oggi riconosciuto in via cautelare.

In giurisprudenza è stato specificato che *«il provvedimento di urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. è ammissibile a tutela dei crediti (pecuniari) di lavoro (nella misura in cui i relativi proventi siano necessari ad assicurare il bene della esistenza libera e dignitosa presidiato dall'art. 36 Cost., potendo derivare dal loro ritardato soddisfacimento un pregiudizio non riparabile altrimenti»* (Cass. civ., sez. lav., 2 settembre 1997, n. 8373, in Giust.Civ.Mass., 1997, 1601. Nello stesso senso v. anche Trib. Roma 17 ottobre 1997, in Riv. Giur. Lav., 1998, 421 e Trib. Milano, 23 dicembre 1993, in Giur.It., 1995, 848).

Inoltre è stato specificato che *“Ai fini della valutazione del periculum in mora richiesto per il provvedimento di urgenza, il parametro che il giudice deve tener presente è quello della possibilità per il lavoratore di garantire a se ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa; la ricerca di tali attributi si deve incentrare non solo sul riscontro della idoneità delle risorse a garantire il soddisfacimento di bisogni primari degli interessati quali quelli alimentari, ma anche ed in questa senso il concetto è elastico sulla loro idoneità ad impedire la smodata compressione delle abitudini di vita dei soggetti colpiti, di quelle normali attività che nel loro complesso nutrono la personalità e favoriscono la crescita - come ad esempio l'esercizio del diritto di studio - o consentono di vivere con dignità anche momenti di grave affanno quali quelli in cui si sia affetti da gravi patologie e si sia bisognosi di cure anche costose”* (Trib. Napoli 1.2.2011).

Tutti danni, quelli richiamati, che certamente non potrebbero trovare ristoro adeguato e che si aggraverebbero ancora di più con l'andare del tempo che occorrerebbe al ricorrente a farli valere in via ordinaria.

Del resto, controparte – senza aver minimamente contestato le situazioni di fatto e la documentazione prodotta dal ricorrente a sostegno dell'esistenza del pregiudizio imminente ed irreparabile – ha unicamente sostenuto nelle proprie difese che il caso di specie difetterebbe dell'imprescindibile requisito del *periculum in mora* in quanto *“Atteso il contenuto del petitum sostanziale, consistente nella richiesta di riammissione in servizio, appare evidente che, laddove dovesse essere riconosciuto il diritto del ricorrente in tal senso, lo stesso potrebbe conseguire il ristoro per*



equivalente" (pag. 6 della memoria difensiva).

Orbene, ciò che non coglie controparte – e a maggior ragione il Giudice – è che il **pericolo grave, imminente ed irreparabile** in cui andrebbe incontro il ricorrente sarebbe quello di non riuscire a poter vivere ORA una vita libera e dignitosa così come garantisce l'art. 36 della Cost.

Non può revocarsi in dubbio come, nel caso di specie, l'elemento dell'urgenza si fonda sulla incontestata e provata circostanza che il ricorrente attualmente vive in condizioni economiche disperate, specie a seguito della separazione coniugale, e l'eventuale *"ristoro per equivalente"* tra tre/quattro anni non potrebbe in alcun modo ristorare (tanto meno per equivalente) il grave danno subito dal ricorrente.

Pur a fronte delle inequivocabili, gravi e convergenti ragioni che rendono urgentissimo il riconoscimento del – palese – diritto del ricorrente fatto valere in giudizio (sospensione del provvedimento di "sospensione" facoltativa e reimmissione in servizio), il primo Giudice ha ugualmente ritenuto di poter rigettare il ricorso, non considerando che:

- 1) è noto (per fare largo uso del principio proprio il Tribunale di Bari, in modo a volte singolare, per la verità) che *«Ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante, con effetti vincolanti per il giudice, il quale deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale»* (ex multis, Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 21/08/2012, n. 14594);
- 2) come detto, controparte non ha in alcun modo contestato le circostanze che il ricorrente ha allegato e provato a sostegno delle ragioni di urgenza;
- 3) in particolare, non ha contestato che il ricorrente sia l'unica fonte di reddito per la famiglia, non ha contestato che l'unico reddito del ricorrente sia quello (dimezzato) da lavoro dipendente; non ha contestato che da tale reddito (€ 900,00 circa mensili) il ricorrente distolga mensilmente € 350,00 per il mantenimento ordinario della figlia oltre alle ulteriori (e frequenti) spese straordinarie; che con i residui 550,00 euro il ricorrente debba pagare la propria quota di mutuo fondiario per l'immobile (non agibile e non abitata da nessuno dei coniugi, che vivono presso i rispettivi genitori), pari ad € 275,00 mensili; che il ricorrente, con i restanti € 275,00 (somma con la quale è



addirittura offensivo poter sostenere che un essere umano possa sopravvivere nel nostro Paese) ha dovuto pagare anche la quota di mutuo della moglie (al momento del ricorso per i mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio 2016, ma anche oltre, e quindi nei mesi di aprile, maggio e giugno, come si prova depositando ulteriore documentazione), cosicché il proprio reddito di € 275,00 mensili si è ridotto a zero;

- 4) in ogni caso, i fatti di cui al punto che precede sono stati puntualmente provati per documenti dal ricorrente.

Nonostante ciò, il Giudice ha ritenuto addirittura che:

- non sussisterebbe *«il requisito dell'imminenza - attualità del pregiudizio, dal momento che tra il lamentato evento dannoso e la odierna domanda cautelare sono trascorsi ben oltre sei mesi»*. Si tratta di un'affermazione ovviamente erronea e del tutto incoerente: quello lamentato dal ricorrente non è certo un "evento" ma una perdurante condizione lesiva e pregiudizievole (il fatto di aver un reddito residuo di € 275,00) che si è aggravata a partire dal novembre 2015 (reddito 0) e che continua tutt'ora. Infatti, resta un mistero come mai il Giudice abbia potuto affermare che *«nel corso del procedimento tale inadempienza sarebbe peraltro cessata»* (!), non avendolo affermato neppure le parti. In ogni caso, la documentazione prodotta con il reclamo prova che così non è;
- non vi sarebbe la prova della irreparabilità del pregiudizio. Tale prova, in realtà, come abbiamo visto, c'è, principalmente per il principio di non contestazione richiamato; in secondo luogo perché provato per documenti.
- Tuttavia il Giudice giunge ad affermare che *«dovrà verificare in concreto tale collegamento, nella specie il ricorrente si è LIMITATO ad allegare la certificazione unica 2015 dalla quale, però risultano solo i redditi da lavoro dipendenti. Nulla invece, è dato evincere sulla condizione patrimoniale generale del ricorrente e sulla eventuale esistenza di altre tipologie reddituali, né se il Maiorano abiti la casa familiare o comunque una casa di proprietà. Elementi questi la cui prova incombeva al ricorrente proprio al fine di consentire la valutazione del carattere irreparabile o no del pregiudizio»*.
- Ci forziamo a non commentare tali affermazioni, ma ci sia consentito, in diritto, rilevare come sia del tutto irrilevante, per un lavoratore cui residuano, per le ordinarie esigenze vitali, quali nutrirsi, lavarsi, vestirsi, € 275,00 al



mezzo (euro 9,1 al giorno, nei mesi di trenta giorni), sapere in quale casa abita (ovviamente non certo in affitto!), per poter affermare che vi sia una clamorosa lesione del proprio diritto riconosciuto (come ammette il primo giudice) dall'art. 36 Cost.

- Come ci sia consentito evidenziare la bizzarria di ritenere che il ricorrente dovesse dare la prova negativa di una condizione patrimoniale che egli non ha: come affermato, allegato e provato sino alla noia, ed in assenza di qualsiasi contestazione da parte della resistente, il geom. Maiorano (purtroppo) non ha altro reddito se non lo stipendio dimezzato, e quindi non poteva produrre altra documentazione se non il mod. Unico.
- In ogni caso, con il reclamo si deposita una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulta che il ricorrente non ha altri redditi se non le retribuzioni dimezzate del Comune e che (non essendoci una casa coniugale), egli è attualmente ospitato dai genitori.

Non v'è il minimo dubbio, perciò, che l'ordinanza reclamata debba essere integralmente riformata, con il pieno riconoscimento della sussistenza del requisito del *periculum in mora*.

2. Sul *fumus boni iuris*

Nell'ordinanza che qui si impugna il Giudice della prima fase non fa cenno alcuno al presupposto del *fumus boni iuris* per questo motivo si ripropone testualmente quanto già evidenziato nel ricorso ex art. 700 c.p.c. anche alla luce della difesa del Comune di Modugno.

* * *

1) Sul presunto difetto di giurisdizione

In via preliminare controparte nella memoria difensiva della prima fase del giudizio cautelare eccepisce un presunto difetto di giurisdizione basato sulla considerazione che la sospensione cautelare facoltativa è un atto di gestione compiuto dalla P.A. come atto discrezionale finalizzato non a regolamentare un particolare aspetto del rapporto di lavoro contrattualizzato, bensì a tutelare il buon andamento della gestione amministrativa dell'Ente (pag. 3 della memoria).



determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro".

Orbene, ferma restando la natura privatistica dell'atto di sospensione cautelare dal servizio è evidente che la giurisdizione non potrà che essere quella del G.O. così come disposto dall'art. 63 del d.lgs. 165/01.

Appare superfluo sottolineare come il momento di valutazione discrezionale operato dall'Amministrazione (evidenziato dalla stessa controparte) nel decidere se sospendere o meno il ricorrente dal servizio non può che sottolineare la natura privatistico/gestionale la cui valutazione è affidata al Giudice del Lavoro.

Senza dimenticare che, la disciplina che regola le ipotesi di sospensione obbligatoria e/o facoltativa dal servizio è rimessa all'autonomia collettiva per espressa previsione di legge (art. 5 del CCNL Regioni – Autonomie Locali).

È evidente come, nel caso di specie, trattasi di un provvedimento la cui efficacia lesiva incide immediatamente e direttamente sul rapporto di lavoro del ricorrente, qualificandosi, pertanto, come un atto di gestione del rapporto di lavoro la cui legittimità è affidata al controllo della giurisdizione ordinaria (Cass. civ., Sez. Unite, 21/06/2010, n. 14895).

Pertanto, deve essere respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione avanzata da controparte.

* * *

2. Sull'illegittimità del provvedimento di sospensione dal servizio del 12.2.2013.

Il Comune di Modugno ha applicato la sospensione cautelare dal servizio ex art. 5, co. 3, CCNL Regioni – Autonomie Locali dell'11.4.2008, a seguito del provvedimento di "remissione in libertà" emesso dal GIP del Tribunale di Bari l'11.2.2013.

Le motivazioni addotte dall'Amministrazione per l'applicazione di tale (estrema) misura cautelare sono di seguito sintetizzate:

1) i fatti oggetto del procedimento penale sarebbero *"direttamente attinenti al rapporto di lavoro e per i quali, laddove accertati, è prevista la sanzione del licenziamento con e senza preavviso"*;



2) garantire " il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi e di tutela dell'immagine dell'Ente stesso";

3) "il provvedimento deliberativo adottato in data 8 febbraio 2013, con cui si dispone la costituzione di parte civile del Comune di Modugno nel procedimento penale Rg. nr. 2010".

L'art. 5, del CCNL Regioni – Autonomie Locali prevede due ipotesi in cui l'Amministrazione possa sospendere cautelativamente dal servizio un proprio dipendente: la prima, **obbligatoria**, quando "il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà"(co.1); e la seconda, **facoltativa**, "nel caso in cui (il dipendente) venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 3 (codice disciplinare) commi 7 e 8 (licenziamento con e senza preavviso)" (co. 2) ovvero, ed è il caso applicato dall'Amministrazione convenuta, "l'ente, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, di cui al comma 1, può prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni del comma 2" (co. 3).

Nella memoria difensiva depositata dall'Amministrazione comunale nella prima fase del procedimento cautelare, controparte non si difende nel merito, asserendo semplicemente la legittimità del provvedimento di sospensione *tout court*.

Non una parola sulle motivazioni a supporto di una decisione così dura nei confronti del ricorrente.

Non una spiegazione per la quale l'Amministrazione ha adottato un comportamento differente nel caso del collega di stanza del ricorrente, geom. Alfonsini, anch'esso coinvolto nel medesimo procedimento penale ma che, al contrario del Maiorano, è in servizio sin dal l'Agosto del 2013 a seguito di conciliazione con l'Amministrazione comunale.

Premesso che, all'epoca dell'intimazione della sospensione facoltativa, all'istante non era ancora stata notificata il provvedimento di rinvio a giudizio da



parte del Tribunale di Bari, dalla lettura del provvedimento di sospensione impugnato è evidente che l'Amministrazione convenuta non fa riferimento alcuno ai fatti materiali addebitati e per i quali il ricorrente è imputato, rendendo di fatto svuotata di motivazione la decisione dell'Amministrazione, non essendo sufficiente il solo fatto dell'avvio di un procedimento penale a carico del lavoratore.

Nei casi anzidetti, la norma contrattuale fa riferimento ad una sospensione facoltativa da intimarsi nel caso riguardino *"fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 3"*. Orbene, l'assenza di richiami ai fatti contestati e la mancanza di accertamenti al fine di valutare l'effettiva gravità delle infrazioni, priva il lavoratore della possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa, conferendo un improprio ed illegittimo automatismo tra esistenza del procedimento penale e svolgimento del rapporto di lavoro.

Come si è già detto, lo stesso provvedimento, di identico contenuto ma rivolto ad un collega dell'Ufficio Tecnico, geom. Alfonsi, è stato già dichiarato illegittimo dal Tribunale di Bari, dott.ssa A. Napoliello, che con ordinanza n. 6388/2013ha ordinato all'Amministrazione di riammettere in servizio il dipendente.

Attualmente il collega geom. Alfonsi è regolarmente in servizio presso il Comune di Modugno

In particolare, l'ordinanza, dopo aver ripercorso tutto *l'exkursus* giurisprudenziale sul procedimento e sull'onere motivazionale incombente sull'Amministrazione per emettere un provvedimento di sospensione facoltativa dal servizio, ritiene che: *"considerato che nel provvedimento di sospensione non vi è alcuna descrizione delle condotte imputabili al ricorrente (...) si tratta di una motivazione estremamente lacunosa"*.

Il provvedimento prosegue specificando che *"Va in primo luogo osservato che la **totale omissione** nel provvedimento di sospensione della descrizione dei fatti addebitabili neppure emendata con rinvio ad altri atti o provvedimenti allegati al procedimento rende impossibile verificare in concreto: se trattasi di fatti riferiti alle mansioni lavorative espletate in concreto dal ricorrente o ad essa è strane; l'epoca delle contestate condotte; se, sempre in ragione delle mansioni svolte e dei fatti addebitati vi sia una riconducibilità diretta al rapporto di lavoro"*



della fattispecie di reato contestata e nota solo per il generico riferimento al titolo di reato".

Il Giudice, infatti, richiamando la normativa contrattuale applicabile al caso di specie, ritiene che nel provvedimento di sospensione in questione non sia stata garantita *"la esigenza di una riferibilità diretta e non semplicemente occasionale del fatto-reato alla attività lavorativa svolta"*.

Per tutti questi motivi, l'ordinanza stabilisce che *"è estremamente generico il riferimento nel provvedimento impugnato al regolare funzionamento degli uffici e di tutela della immagine dell'ente in mancanza, si ripete, di puntuali allegazioni circa i fatti oggetto di indagine penale e le mansioni svolte. È evidente che si registra una assoluta carenza della motivazione che rende impossibile qualsiasi ipotesi di difesa del lavoratore"* mancando l'allegazione di quei specifici fatti per ritenere che il reato contestato sia in correlazione specifica e diretta con le mansioni espletate dal ricorrente presso il Comune di Modugno.

La giurisprudenza, sia civile che amministrativa, ha molto discusso sugli esatti confini tra un provvedimento di sospensione obbligatoria ed uno di sospensione facoltativa dal servizio adottata nei riguardi di un dipendente della p.a.

Sul punto, è bene chiarire subito che mentre la sospensione obbligatoria, costituisce un atto dovuto per la p.a. in sede di temporanea estromissione del proprio dipendente dall'organico degli effettivi, che, non abbisogna quindi di particolari motivazioni al di fuori di quelle rinvenienti dall'incartamento del fascicolo penale, la situazione muta radicalmente laddove si controverta in tema di sospensione facoltativa a seguito della disposta scarcerazione dell'imputato-dipendente.

L'orientamento giurisprudenziale attuale è giunto alla conclusione che la sia pur inequivoca gravità dei fatti ascritti al presunto reo non costituisca un elemento di giudizio di per sé idoneo in via esclusiva a motivare l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione *"facoltativa"* dal servizio.

In particolare, è stato precisato che *"Nel pubblico impiego in caso di sospensione facoltativa risulta necessaria una motivazione particolarmente approfondita quanto ai più significativi profili della ritenuta gravità del reato, al turbamento presumibilmente derivante da una possibile permanenza in servizio dell'impiegato, in rapporto anche alla sua qualifica ed alla sua complessiva"*



personalità, come pure alla ipotizzabile risonanza del fatto nell'ambiente di lavoro ed in quello circostante" (Cons. Stato 8.7.2014, n. 3487. Cfr. anche TAR Umbria - Perugia 7.2.2014, n. 106).

Allo stesso modo, la Corte di Cassazione ha precisato che *"il provvedimento dell'Amministrazione datrice di lavoro che dispone la sospensione facoltativa del dipendente deve essere motivato in modo puntuale ed espresso, comparando gli interessi pubblici coinvolti e valutando le esigenze di tutela della dignità professionale dello stesso dipendente e gli effetti negativi che conseguirebbero dalla sua ulteriore permanenza in servizio"* (Cass. civ. Sez. lavoro, 20/10/2010, n. 21524)

Di certo, il ricorrente non può vantare un diritto autonomo, *iure proprio*, alla riammissione in servizio giacché l'ordine di scarcerazione non fa venir meno automaticamente la sospensione cautelare obbligatoria precedentemente disposta dall'Ente, ma esso determina di certo l'effetto di "costringere" la p.a. ad adottare, qualora dovesse ritenere di prolungare la sospensione del dipendente, una motivazione chiara ed inequivocabile della propria decisione discrezionale.

In buona sostanza, la giurisprudenza ha evidenziato che la P.A., qualora decida di emettere un provvedimento di sospensione facoltativa dal servizio, ha il dovere precipuo di esprimersi con un giudizio esente da censure, non caratterizzato da espressioni di mero stile o comunque rinviando *per relationem* a generiche esigenze cautelari riconnesse alla gravità della fattispecie penale, ed operare specificatamente una descrizione dei fatti addebitabili al dipendente, indicando il potenziale pregiudizio all'immagine che l'Amministrazione subirebbe dall'eventuale riammissione in servizio dell'imputato e la stretta connessione tra i fatti oggetto del procedimento penale e il rapporto di lavoro (Cons. Stato 13 ottobre 2003 n. 6165).

Orbene, nel caso di specie è evidente che l'unica vera motivazione del provvedimento emesso dalla p.a. comportante il protrarsi del periodo di sospensione dal servizio del dipendente - passata da obbligatoria a facoltativa - trae origine dalla mera considerazione che se i fatti oggetto del giudizio penale (i quali non vengono in alcun modo richiamati) fossero accertati con sentenza definitiva di condanna, ciò implicherebbe l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 3, commi 7 e 8.



In effetti, nella motivazione del provvedimento di sospensione facoltativa sembra proprio non rinvenirsi alcuna traccia del processo motivazionale adottato dalla p.a. previsto per la fattispecie in esame. Circostanza, di per sé, certamente deprecabile, ove si consideri che l'Amministrazione non può esimersi dal richiamare i fatti materiali oggetto di procedimento penale per valutarne la gravità, l'effettivo turbamento del regolare funzionamento degli uffici e la presunta lesione dell'immagine dell'Ente che scaturirebbe con la riammissione in servizio del ricorrente.

Peraltro, se è vero come sopra ricordato, che il pubblico dipendente, - già colpito dal precedente provvedimento di sospensione obbligatoria dal servizio - non ha un diritto soggettivo alla riammissione in servizio, una volta riacquistata la libertà, è pur vero, che il medesimo soggetto è comunque portatore di un interesse legittimo ad uscire da una situazione di oggettiva incertezza, alla quale può porsi fine solo a seguito di una decisione adeguatamente motivata della p.a., (sospensione "facoltativa" o riammissione in servizio).

Al contrario, l'Amministrazione convenuta, dopo aver sospeso ogni decisione di riammettere in servizio il ricorrente "*in attesa dell'esito dell'esame del reclamo*" (nota prot. n. 0008394 del 18.2.2014 in atti), non ha più risposto alle innumerevoli richieste del ricorrente di essere riammesso in servizio né ha valutato l'opportunità di trasferire momentaneamente il dipendente in un altro ufficio.

D'altro canto, il lungo tempo trascorso, da prima con la sospensione obbligatoria e, successivamente con la sospensione facoltativa, stanno arrecando un gravissimo nocumento non solo al ricorrente ma anche alle casse dell'Amministrazione, considerato che da più di tre anni e mezzo il Comune di Modugno corrisponde al ricorrente il 50% della retribuzione tabellare senza ricevere la prestazione lavorativa e quindi al di fuori del sinallagma contrattuale.

Inoltre, il singolo episodio imputato al ricorrente e per il quale la giustizia penale accerterà la sua totale estraneità, non può in alcun modo creare discredito ed intaccare minimamente l'interesse pubblico al corretto esercizio dell'azione amministrativa, come, d'altra parte, conferma il provvedimento di riammissione in servizio del collega geom. Alfonsi da più di tre anni.

Sul punto la giurisprudenza ha specificato che, nel caso della sospensione facoltativa, "*il provvedimento deve contenere una sommaria cognizione dei fatti*



e l'esposizione dei motivi che rendano incompatibile o quanto meno inopportuna, la permanenza in servizio del dipendente sotto il profilo del pubblico interesse che s'intende salvaguardare per la gravità del reato commesso. È necessario che, nell'esercizio di tale facoltà, l'Amministrazione non faccia esclusivo riferimento al **dato formale dell'imputazione penale, ma consideri la commissione dell'addebito disciplinare alla luce di una sommaria cognizione dei fatti, valutando allo stato ogni aspetto soggettivo ed oggettivo della condotta del dipendente, al fine di giudicare se tale condotta costituisca ostacolo insuperabile alla sua riammissione in servizio**" (Cons. Stato 5.11.2012, n. 5593; Cons. Stato 25.8.2011, n. 4807).

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che "Nel provvedimento di sospensione cautelare facoltativa essendo dovere dell'Amministrazione apprezzare (e quindi differenziare) la maggiore o minore gravità degli addebiti e se essi siano tali da influire negativamente sui presupposti di dignità e capacità del dipendente, richiesti per la prosecuzione del rapporto di impiego" (Cass. civ. Sez. lavoro, 13/10/2010, n. 21159).

Tutto ciò non è avvenuto nel caso di specie, poiché l'Amministrazione si è limitata esclusivamente al richiamo normativo del genere di reato senza in alcun modo giustificare il provvedimento cautelare di sospensione.

Alla luce di quanto sopra detto deve ritenersi la sospensione del ricorrente del tutto illegittima.

Tanto premesso, il ricorrente, come in atti rappresentato e difeso,

CHIEDE

che il Tribunale, in composizione collegiale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa fissazione dell'udienza di comparizione, Voglia revocare l'ordinanza reclamata, accogliendo le domande del ricorrente e dunque Voglia adottare, nei confronti della amministrazione convenuta i provvedimenti d'urgenza che riterrà più idonei a tutelare il diritto del ricorrente e ad assicurare gli effetti della decisione sul merito. In particolare, si chiede l'Ill.mo Tribunale adito Voglia, ritenuta la illegittimità del provvedimento di sospensione dal servizio ex art. 5, co. 3, CCNL Comparto Regioni – Autonomie



Locali dell'11.4.2008, emesso dal Comune di Modugno il 12.2.2013, ordinare all'Amministrazione Convenuta la immediata riammissione in servizio del ricorrente, con ogni conseguenza sul trattamento economico.

Con riserva del giudizio di merito con il quale il ricorrente chiederà la definitiva declaratoria di nullità e/o illegittimità del provvedimento di sospensione dal servizio ex art. 5, co. 3, CCNL Comparto Regioni – Autonomie Locali dell'11.4.2008 emesso dal Comune di Modugno il 12.2.2013, con la definitiva riammissione del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e il pagamento delle differenze retributive medio tempore maturate a far data dal 12.2.2013.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambe le fasi del procedimento cautelare, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori.

In via istruttoria, ci si riserva di indicare ogni sommario mezzo di prova che si rendesse necessario, all'esito dell'instaurazione del contraddittorio ed in caso di contestazione, anche a seguito dell'avverso comportamento processuale, compatibilmente con la natura cautelare del procedimento.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è indeterminabile ma che lo stesso non è dovuto in quanto il ricorrente ha un reddito personale/familiare inferiore a 34.585,23.

Si producono:

- 1) Copia ordinanza r.g. n. 34998 del 20.7.2016;
- 2) Fascicolo di parte del precedente grado di giudizio;
- 3) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- 4) Distinte retribuzioni di aprile e giugno;
- 5) N. 6 contabili relative ai versamenti del mutuo operati dal ricorrente.

Bari 22.7.2016

Avv. Ettore Sbarra

Avv. Federica Romani



legalilavoro

MILANO FIRENZE ROMA BARI MEDINA

Studio Ettore Sbarra & Partners
Via Egnatia, 15 70121 Bari tel. 080 5533202
fax 080 5539823 www.legalilavoro.it



TRIBUNALE DI BARI - SEZ. LAVORO

Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.

Per il sig. **Sergio Nicola MAIORANO**, nato a Bari il 18.2.1975 e residente in Modugno alla Via Premuda n. 17 (C.F. MRNSGN75B18A662N), elettivamente domiciliato in Bari alla via Egnatia 15, presso lo studio dell'avv. Ettore Sbarra (C.F. SBRRTT58H19A662B; fax 0805539823; PEC sbarra.ettore@avvocatibari.legalmail.it), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine del presente atto unitamente all'avv. Federica Romani (C.F. RMNFRC74P42L103C; fax 0805539823; PEC romani.federica@avvocatibari.legalmail.it) in virtù di mandato a margine del presente atto,

- **ricorrente**

contro

Comune di Modugno, in persona del legale Sindaco *pro tempore*, difeso dall'avv. Alceste Campanile

- **convenuto**

per la impugnazione

dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. n. cronol. 34998/2016 del 20.7.2016.
numero di R.G 5382/2016

Premessa

Con ricorso depositato il 2.5.2016, il Sig. Sergio Nicola Maiorano proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c., nei confronti del Comune di Modugno, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

"...l'III.mo sig. Giudice del Lavoro adito, in applicazione degli artt. 700 e 669bis ss. c.p.c. e con decreto inaudita altera parte (data la l'urgenza e l'estrema evidenza sia del diritto che della imminenza del pregiudizio)voglia, stante l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal servizio ex art. 5, co. 3, CCNL Comparto Regioni - Autonomie Locali dell'11.4.2008, emesso dal Comune di Modugno il 12.2.2013, ordinare all'Amministrazione Convenuta la

MANDATO ALLE LITI

Delego gli avv.ti Ettore Sbarra e Federica Romani a rappresentarmi e difendermi in tutte le fasi di ogni stato e grado del presente giudizio e quindi anche in quelle di impugnazione e di esecuzione, conferendogli ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere e conciliare, riscuotere, quietanziare, effettuare rinunzie ed accettazioni di rinunzie altrui ad atti e ad azioni, ratificandone sin d'ora l'operato.

Eleggo domicilio in Bari alla Via Egnatia n. 15.

E' autentica la firma.
Avv. Ettore Sbarra

Avv. Federica Romani



RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Io sottoscritto Avvocato ETTORE SBARRA, con studio in BARI alla Via Egnatia n. 15, C.F. SBRTTR58H19A662B, nella mia qualità di difensore e domiciliatario del Sig. MAIORANO Sergio Nicola, res. in Modugno (BA) alla Via Premuda n. 17, (C.F. MRNSGN75B18A662N), giusta procura alle liti che si allega ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c., ho

NOTIFICATO

ad ogni effetto di legge l'allegato reclamo ex art. 669 terdecies iscritto presso il Tribunale di Bari Sezione Lavoro – Collegio, R.G. 9699/2016 e pedissequa copia del decreto di fissazione udienza del Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari in data 25.7.2016, prodotto a favore del Sig. Maiorano Sergio Nicola contro il Comune di Modugno, difeso nella precedente fase cautelare dall'avv. Alceste Campanile, con studio in Bari alla via Pietro Ravans n. 128, nonché procura alle liti a me rilasciata dal Sig. Maiorano originariamente su foglio separato dal quale ho estratto copia dal fascicolo telematico, sottoscritta digitalmente, in conformità di quanto previsto dall'art. 18 n. 5 del DM 44/2011 così come modificato dal DM 48/2013 a:

- 1) Comune di Modugno, in persona del sindaco legale rapp.te pro tempore, e per esso al difensore costituito nella fase cautelare avv. Alceste Campanile, presso il cui studio ha eletto domicilio, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC alceste.campanile@pec.it, indirizzo estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC);
- 2) Comune di Modugno, in persona del sindaco legale rapp.te pro tempore, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC comunemodugno@pec.rupar.puglia.it, estratto dall'IPA Indice Pubbliche Amministrazioni (IndicePA.gov).

ATTESTO

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3- bis comma 2 e 6, comma 1, della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16 - quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm. che l'atto notificato, la procura alle liti, nonché il decreto di fissazione udienza del Tribunale di

Bari Sez. Lavoro sono copie per immagine conformi alle rispettive copie informatiche presenti ed estratte dal fascicolo informatico di cancelleria.

Bari, 25.7.2016

Avv. Ettore Sbarra



TRIBUNALE DI BARI

SEZIONE LAVORO - COLLEGIO

R.G. 9699/16 RECLAMI

IL PRESIDENTE

V° delega il Dott. me E. Toran fissa per la comparizione l'udienza del
4/8/16 ore 10,00 con notifica entro dieci giorni prima dell'udienza; invita il
reclamato a costituirsi almeno sei giorni prima di detta udienza.

Invita le parti a depositare il giorno dell'udienza un CD contenente gli atti difensivi della fase
cautelare di primo grado e quelli della fase del reclamo.

Bari, 25/7/16

Il Presidente

Depositato in cancelleria

oggi

25/7/16

Il Cancelliere

Sabelline Miletì



CITTA' DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

Servizio AA.GG. - CONTENZIOSO

MODUGNO Lì, 17 MAGGIO 2016

Al Responsabile del Servizio Finanziario-
Personale

SEDE

OGGETTO: Procedimento Maiorano Sergio. Decreto Tribunale di Bari – Sezione Lavoro.

In allegato alla presente si trasmette, copia del ricorso in oggetto indicato prot. n. 24711 del 6 maggio u.s., con preghiera di voler relazionare in merito.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AA.GG.-CONTENZIOSO
Dott.ssa Angela STRAZIOTA

3

Robert
10/17/0

legalilavoro

Studio Ettore Sbarra & Partners
Via Egnatia, 15 70121 Bari tel. 080 5533202
fax. 080 5539823 www.legalilavoro.it

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO
C_F262 - - 2016-05-06 - 0024711
Prot Generale n: 0024711 A
Data: 06/05/2016 Ora: 13.02
Classificazione:

TRIBUNALE DI BARI - SEZ. LAVORO

**Ricorso ex art. 700 c.p.c. con richiesta di
decreto inaudita altera parte**

TRIBUNALE DI BARI
Depositate in Cancelleria
E 2 MAG. 2016
Oggi

Per il sig. **Sergio Nicola MAIORANO**, nato a Bari il 18.2.1975 e residente in Modugno alla Via Premuda n. 17 (C.F. MRNSGN75B18A662N), elettivamente domiciliato in Bari alla via Egnatia 15, presso lo studio dell'avv. Ettore Sbarra (C.F. SBRRTT58H19A662B; fax 0805539823; PEC sbarra.ettore@avvocatibari.legalmail.it), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine del presente atto unitamente all'avv. Federica Romani (C.F. RMNFRC74P42L103C; fax 0805539823; PEC romani.federica@avvocatibari.legalmail.it) in virtù di mandato a margine del presente atto,

- **ricorrente**

contro

Comune di Modugno, in persona del legale Sindaco *pro tempore*,

- **convenuto****PREMESSA IN FATTO**

- 1) Il ricorrente è dipendente del Comune di Modugno in qualità di geometra assegnato all'Ufficio Tecnico;
- 2) In data 6 dicembre 2012 il Dirigente del I Settore del Comune di Modugno, avv. Cristina Carlucci, inviava al geom. Maiorano nota prot. n. 58726 con cui gli comunicava la sospensione cautelare a seguito di procedimento penale, ex art. 5 del CCNL dell'11.4.2008 (doc. n. 1).
- 3) In particolare, la nota evidenziava che "a seguito della intervenuta misura restrittiva della sua libertà personale di cui si è avuta notizia dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari con nota Proc. 14239/10-21 in data 30.11.2012, notificata

MANDATO ALLE LITI

Delego gli avv. Ettore Sbarra e Federica Romani a rappresentarmi e difendermi in tutte le fasi di ogni stato e grado del presente giudizio e quindi anche in quelle di impugnazione e di esecuzione, conferendogli ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere e conciliare, riscuotere, quietanziare, effettuare rinunzie ed accettazioni di rinunzie altrui ad atti e ad azioni, ratificandone sin d'ora l'operato.

Eleggo domicilio in Bari alla Via Egnatia n. 15.

E' autentica la firma.
Avv. Ettore Sbarra

Avv. Federica Romani

in pari data a questo Ente ed acquisita al protocollo generale al n. 67924 del 3.12.2012, con effetto dal 30.11.2012, la S.V. viene sospesa d'ufficio dal servizio, con provazione della retribuzione a decorrere dalla predetta data e per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà".

- 4) Inoltre, proseguiva la nota, *"per il periodo di sospensione dal servizio Le verrà corrisposta una indennità di importo pari al 50% della retribuzione base mensile di cui all'art. 52, comma 2, lett. b) del CCNL del 14.9.2000 (...)"*.
- 5) In data 10.12.2012 veniva depositato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bari, dott. Ambrogio Marrone, il provvedimento di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della sospensione dall'esercizio di geometra dell'ufficio tecnico del Comune di Modugno per la durata di mesi due (doc. 2).
- 6) In data 11.2.2013 veniva notificato al ricorrente il provvedimento di remissione in libertà emessa dal GIP a naturale scadenza della misura cautelare richiamata al punto precedente (doc. 3).
- 7) Prontamente, in data 12 febbraio 2013 il ricorrente chiedeva la riammissione in servizio essendo cessate le misure cautelari (doc. 4).
- 8) Al contrario, in pari data, l'Amministrazione emetteva provvedimento di *"sospensione cautelare dal servizio ex art. 5, comma 3, CCNL 11.4.2008 del dipendente Maiorano Sergio Nicola dalla data di cessazione degli effetti della misura cautelare (...) fino alla definizione del procedimento penale Rg. nr. 14239/2010"* (doc. 5).
- 9) Il medesimo provvedimento di sospensione dal servizio, relativo allo stesso procedimento penale, veniva indirizzato anche ad un collega dell'Ufficio tecnico del Comune convenuto, il geom. Alfonsini, che impugnava dinanzi al Tribunale di Bari la sospensione cautelare in quanto del tutto generica e priva di motivazione.
- 10) Con ordinanza n. 6388 del 17.7.2013 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa A. Napoliello, dichiarava illegittimo il provvedimento di sospensione del collega Alfonsi e ordinava al

Comune di Modugno di riammettere in servizio il dipendente nel proprio posto di lavoro (doc. 6).

- 11) A seguito della pubblicazione dell'ordinanza, in data 15.11.2013 il ricorrente inviava al Comune nota di riammissione in servizio in quanto, fra le altre motivazioni, il suo provvedimento di sospensione era di identico contenuto a quello dichiarato illegittimo dal Tribunale di Bari (doc. 7).
- 12) Con nota prot. n. 0008394 del 17.2.2014 l'Amministrazione riferiva di aver acquisito apposito atto di indirizzo dalla Giunta Comunale ma di aver sospeso ogni decisione in attesa dell'esito del reclamo proposto dal Comune avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari (doc. 8).
- 13) In data 24.6.2014 il ricorrente, venuto a sapere che l'Amministrazione convenuta aveva sottoscritto atto di transazione con il collega Alfonsi riammettendolo in servizio, chiedeva ancora una volta di essere riammesso in servizio atteso il lungo tempo trascorso (doc. 9).
- 14) La richiesta di riammissione veniva reiterata dal ricorrente anche in data 3.8.2015 e 29.1.2016 (doc. nn. 10 e 11), senza però avere mai un riscontro dall'Amministrazione.
- 15) Nelle more è intervenuta una situazione personale del ricorrente che non gli consente più di sopportare l'illegittimo provvedimento di sospensione dal servizio ex art. 5, co. 3, del CCNL di comparto con la decurtazione del 50% dello stipendio e di attendere una decisione dell'Amministrazione che, a tre anni dalla prima istanza di riammissione, ancora non arriva. Né ha la possibilità di attendere i tempi del giudizio ordinario, particolarmente lunghi presso il Tribunale di Bari.

DIRITTO

FUMUS BONI IURIS

1. Sull'illegittimità del provvedimento di sospensione dal servizio del 12.2.2013.

Il Comune di Modugno ha applicato la sospensione cautelare dal servizio ex art. 5, co. 3, CCNL Regioni – Autonomie Locali

dell'11.4.2008, a seguito del provvedimento di "remissione in libertà" emesso dal GIP del Tribunale di Bari l'11.2.2013.

Le motivazioni addotte dall'Amministrazione per l'applicazione di tale (estrema) misura cautelare sono di seguito sintetizzate:

1) i fatti oggetto del procedimento penale sarebbero *"direttamente attinenti al rapporto di lavoro e per i quali, laddove accertati, è prevista la sanzione del licenziamento con e senza preavviso"*;

2) garantire *"il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi e di tutela dell'immagine dell'Ente stesso"*;

3) *"il provvedimento deliberativo adottato in data 8 febbraio 2013, con cui si dispone la costituzione di parte civile del Comune di Modugno nel procedimento penale Rg. nr. 2010"*.

L'art. 5, del CCNL Regioni – Autonomie Locali prevede due ipotesi in cui l'Amministrazione possa sospendere cautelativamente dal servizio un proprio dipendente: la prima, **obbligatoria**, quando *"il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà"*(co.1); e la seconda, **facoltativa**, *"nel caso in cui (il dipendente) venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 3 (codice disciplinare) commi 7 e 8 (licenziamento con e senza preavviso)"* (co. 2) ovvero, ed è il caso applicato dall'Amministrazione convenuta, *"l'ente, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, di cui al comma 1, può prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni del comma 2"* (co. 3).

Premesso che, all'epoca dell'intimazione della sospensione facoltativa, all'istante non era ancora stata notificata il provvedimento di rinvio a giudizio da parte del Tribunale di Bari, dalla lettura del provvedimento di sospensione impugnato è evidente che l'Amministrazione convenuta non fa riferimento alcuno ai fatti materiali addebitati e per i quali il ricorrente è imputato, rendendo di fatto svuotata di motivazione la decisione dell'Amministrazione, non essendo

sufficiente il solo fatto dell'avvio di un procedimento penale a carico del lavoratore.

Nei casi anzidetti, la norma contrattuale fa riferimento ad una sospensione facoltativa da intimarsi nel caso riguardino *"fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 3"*. Orbene, l'assenza di richiami ai fatti contestati e la mancanza di accertamenti al fine di valutare l'effettiva gravità delle infrazioni, priva il lavoratore della possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa, conferendo un improprio ed illegittimo automatismo tra esistenza del procedimento penale e svolgimento del rapporto di lavoro.

Come si è già detto, lo stesso provvedimento, di identico contenuto ma rivolto ad un collega dell'Ufficio Tecnico, geom. Alfonsi, è stato già dichiarato illegittimo dal Tribunale di Bari, dott.ssa A. Napoliello, che con ordinanza n. 6388/2013 ha ordinato all'Amministrazione di riammettere in servizio il dipendente.

Attualmente il collega geom. Alfonsi è regolarmente in servizio presso il Comune di Modugno

In particolare, l'ordinanza, dopo aver ripercorso tutto l'*excursus* giurisprudenziale sul procedimento e sull'onere motivazionale incombente sull'Amministrazione per emettere un provvedimento di sospensione facoltativa dal servizio, ritiene che: *"considerato che nel provvedimento di sospensione non vi è alcuna descrizione delle condotte imputabili al ricorrente (...) si tratta di una **motivazione estremamente lacunosa**"*.

Il provvedimento prosegue specificando che *"Va in primo luogo osservato che la **totale omissione** nel provvedimento di sospensione della descrizione dei fatti addebitabili neppure emendata con rinvio ad altri atti o provvedimenti allegati al procedimento rende impossibile verificare in concreto: se trattasi di fatti riferiti alle mansioni lavorative espletate in concreto dal ricorrente o ad essa è strane; l'epoca delle contestate condotte; se, sempre in ragione delle mansioni svolte e dei fatti addebitati vi sia una riconducibilità diretta al rapporto di lavoro della fattispecie di reato contestata e nota solo per il generico riferimento al titolo di reato"*.

Il Giudice, infatti, richiamando la normativa contrattuale applicabile al caso di specie, ritiene che nel provvedimento di sospensione in questione non sia stata garantita *"la esigenza di una riferibilità diretta e non semplicemente occasionale del fatto-reato alla attività lavorativa svolta"*.

Per tutti questi motivi, l'ordinanza stabilisce che *"è estremamente generico il riferimento nel provvedimento impugnato al regolare funzionamento degli uffici e di tutela della immagine dell'ente in mancanza, si ripete, di puntuali allegazioni circa i fatti oggetto di indagine penale e le mansioni svolte. È evidente che si registra una assoluta carenza della motivazione che rende impossibile qualsiasi ipotesi di difesa del lavoratore"* mancando l'allegazione di quei specifici fatti per ritenere che il reato contestato sia in correlazione specifica e diretta con le mansioni espletate dal ricorrente presso il Comune di Modugno.

La giurisprudenza, sia civile che amministrativa, ha molto discusso sugli esatti confini tra un provvedimento di sospensione obbligatoria ed uno di sospensione facoltativa dal servizio adottata nei riguardi di un dipendente della p.a.

Sul punto, è bene chiarire subito che mentre la sospensione obbligatoria, costituisce un atto dovuto per la p.a. in sede di temporanea estromissione del proprio dipendente dall'organico degli effettivi, che, non abbisogna quindi di particolari motivazioni al di fuori di quelle rinvenienti dall'incartamento del fascicolo penale, la situazione muta radicalmente laddove si controverta in tema di sospensione facoltativa a seguito della disposta scarcerazione dell'imputato-dipendente.

L'orientamento giurisprudenziale attuale è giunto alla conclusione che la sia pur inequivoca gravità dei fatti ascritti al presunto reo non costituisca un elemento di giudizio di per sé idoneo in via esclusiva a motivare l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione *"facoltativa"* dal servizio.

In particolare, è stato precisato che *"Nel pubblico impiego in caso di sospensione facoltativa risulta necessaria una motivazione particolarmente approfondita quanto ai più significativi profili della ritenuta gravità del reato, al turbamento presumibilmente derivante da*

una possibile permanenza in servizio dell'impiegato, in rapporto anche alla sua qualifica ed alla sua complessiva personalità, come pure alla ipotizzabile risonanza del fatto nell'ambiente di lavoro ed in quello circostante" (Cons. Stato 8.7.2014, n. 3487. Cfr. anche TAR Umbria - Perugia 7.2.2014, n. 106).

Allo stesso modo, la Corte di Cassazione ha precisato che *"il provvedimento dell'Amministrazione datrice di lavoro che dispone la sospensione facoltativa del dipendente deve essere motivato in modo puntuale ed espresso, comparando gli interessi pubblici coinvolti e valutando le esigenze di tutela della dignità professionale dello stesso dipendente e gli effetti negativi che conseguirebbero dalla sua ulteriore permanenza in servizio"* (Cass. civ. Sez. lavoro, 20/10/2010, n. 21524)

Di certo, il ricorrente non può vantare un diritto autonomo, *iure proprio*, alla riammissione in servizio giacché l'ordine di scarcerazione non fa venir meno automaticamente la sospensione cautelare obbligatoria precedentemente disposta dall'Ente, ma esso determina di certo l'effetto di "costringere" la p.a. ad adottare, qualora dovesse ritenere di prolungare la sospensione del dipendente, una motivazione chiara ed inequivocabile della propria decisione discrezionale.

In buona sostanza, la giurisprudenza ha evidenziato che la P.A., qualora decida di emettere un provvedimento di sospensione facoltativa dal servizio, ha il dovere precipuo di esprimersi con un giudizio esente da censure, non caratterizzato da espressioni di mero stile o comunque rinviando *per relationem* a generiche esigenze cautelari riconnesse alla gravità della fattispecie penale, ed operare specificatamente una descrizione dei fatti addebitabili al dipendente, indicando il potenziale pregiudizio all'immagine che l'Amministrazione subirebbe dall'eventuale riammissione in servizio dell'imputato e la stretta connessione tra i fatti oggetto del procedimento penale e il rapporto di lavoro (Cons. Stato 13 ottobre 2003 n. 6165).

Orbene, nel caso di specie è evidente che l'unica vera motivazione del provvedimento emesso dalla p.a. comportante il protrarsi del periodo di sospensione dal servizio del dipendente - passata da obbligatoria a facoltativa - trae origine dalla mera considerazione che se i fatti oggetto del giudizio penale (i quali non vengono in alcun modo richiamati) fossero accertati con sentenza definitiva di condanna, ciò

implicherebbe l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 3, commi 7 e 8.

In effetti, nella motivazione del provvedimento di sospensione facoltativa sembra proprio non rinvenirsi alcuna traccia del processo motivazionale adottato dalla p.a. previsto per la fattispecie in esame. Circostanza, di per sé, certamente deprecabile, ove si consideri che l'Amministrazione non può esimersi dal richiamare i fatti materiali oggetto di procedimento penale per valutarne la gravità, l'effettivo turbamento del regolare funzionamento degli uffici e la presunta lesione dell'immagine dell'Ente che scaturirebbe con la riammissione in servizio del ricorrente.

Peraltro, se è vero come sopra ricordato, che il pubblico dipendente, - già colpito dal precedente provvedimento di sospensione obbligatoria dal servizio - non ha un diritto soggettivo alla riammissione in servizio, una volta riacquistata la libertà, è pur vero, che il medesimo soggetto è comunque portatore di un interesse legittimo ad uscire da una situazione di oggettiva incertezza, alla quale può porsi fine solo a seguito di una decisione adeguatamente motivata della p.a., (sospensione "facoltativa" o riammissione in servizio).

Al contrario, l'Amministrazione convenuta, dopo aver sospeso ogni decisione di riammettere in servizio il ricorrente *"in attesa dell'esito dell'esame del reclamo"* (nota prot. n. 0008394 del 18.2.2014 in atti), non ha più risposto alle innumerevoli richieste del ricorrente di essere riammesso in servizio né ha valutato l'opportunità di trasferire momentaneamente il dipendente in un altro ufficio.

D'altro canto, il lungo tempo trascorso, da prima con la sospensione obbligatoria e, successivamente con la sospensione facoltativa, stanno arrecando un gravissimo nocumento non solo al ricorrente ma anche alle casse dell'Amministrazione, considerato che da più di tre anni e mezzo il Comune di Modugno corrisponde al ricorrente il 50% della retribuzione tabellare senza ricevere la prestazione lavorativa e quindi al di fuori del sinallagma contrattuale.

Inoltre, il singolo episodio imputato al ricorrente e per il quale la giustizia penale accerterà la sua totale estraneità, non può in alcun modo creare discredito ed intaccare minimamente l'interesse pubblico al corretto esercizio dell'azione amministrativa, come, d'altra parte,

conferma il provvedimento di riammissione in servizio del collega geom. Alfonsi da più di tre anni.

Sul punto la giurisprudenza ha specificato che, nel caso della sospensione facoltativa, *"il provvedimento deve contenere una sommaria cognizione dei fatti e l'esposizione dei motivi che rendano incompatibile o quanto meno inopportuna, la permanenza in servizio del dipendente sotto il profilo del pubblico interesse che s'intende salvaguardare per la gravità del reato commesso. È necessario che, nell'esercizio di tale facoltà, l'Amministrazione non faccia esclusivo riferimento al **dato formale dell'imputazione penale, ma consideri la commissione dell'addebito disciplinare alla luce di una sommaria cognizione dei fatti, valutando allo stato ogni aspetto soggettivo ed oggettivo della condotta del dipendente, al fine di giudicare se tale condotta costituisca ostacolo insuperabile alla sua riammissione in servizio**"* (Cons. Stato 5.11.2012, n. 5593; Cons. Stato 25.8.2011, n. 4807).

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che *"Nel provvedimento di sospensione cautelare facoltativa essendo dovere dell'Amministrazione apprezzare (e quindi differenziare) la maggiore o minore gravità degli addebiti e se essi siano tali da influire negativamente sui presupposti di dignità e capacità del dipendente, richiesti per la prosecuzione del rapporto di impiego"* (Cass. civ. Sez. lavoro, 13/10/2010, n. 21159).

Tutto ciò non è avvenuto nel caso di specie, poiché l'Amministrazione si è limitata esclusivamente al richiamo normativo del genere di reato senza in alcun modo giustificare il provvedimento cautelare di sospensione.

Alla luce di quanto sopra detto deve ritenersi la sospensione del ricorrente del tutto illegittima.

PERICULUM IN MORA

Quanto al **periculum in mora**, risultano evidenti i gravissimi danni che il ricorrente subirebbe nelle more di un giudizio di merito.

Deve ricordarsi, infatti, che dal provvedimento di sospensione cautelare dal servizio sono passati tre anni e mezzo e il ricorrente da allora percepisce uno stipendio di 900,00 € circa, con moglie e figlia a

carico, che non gli permettono certamente di vivere una esistenza libera e dignitosa. Dalla Certificazione Unica 2015 in atti, infatti, si evince che il ricorrente in tutto l'anno 2015 ha percepito l'esigua somma di € 11.491,75 (lordi).

Il ricorrente, come si evince dalla narrazione dei fatti, nonostante le evidenti difficoltà economiche, ha aspettato ad adire l'Organo Giudiziale perché l'Amministrazione convenuta ha rinviato le decisioni sulla sua riammissione in servizio promettendogli di risolvere la questione anche sulla scorta dell'ordinanza del Tribunale di Bari, dott.ssa A. Napoliello che aveva già dichiarato illegittimo lo stesso provvedimento di sospensione rivolto ad un collega del dipendente (cfr. risposta del Comune doc. 8 in atti).

Ma il lungo protrarsi del tempo, l'assenza di decisioni da parte dell'Amministrazione-datrice di lavoro e l'aggravarsi delle sue condizioni economiche hanno costretto il ricorrente ad agire in giudizio.

Da Ottobre 2015, infatti, la situazione si è ulteriormente aggravata rendendo di fatto impossibile far fronte alle esigenze primarie ed elementari della vita: il ricorrente, infatti, si è separato dalla moglie e attualmente paga un mantenimento di 350,00 € oltre al 50% delle spese straordinarie riguardanti la figlia piccola di appena due anni (come da documentazione depositata in atti).

Inoltre, il ricorrente provvede mensilmente a pagare le rate del mutuo fondiario contratto in data 24.10.2011 del valore di 550,00 €.

A seguito della separazione, nei mesi di novembre, dicembre 2015, gennaio, febbraio 2016 il ricorrente oltre al pagamento del 50% della quota per la rata del mutuo (pari a 275,00 €), ha dovuto sopperire anche al pagamento della quota della moglie inadempiente, al fine di evitare la risoluzione del contratto di mutuo, e la vendita dell'abitazione. Per la sola rata di mutuo egli è stato costretto al pagamento di € 927,27 (cfr. bonifico e nota della Banca Popolare di Milano).

È del tutto evidente che nella attuale situazione il ricorrente non può far fronte alle più elementari esigenze di vita quotidiana.

Pertanto, i tempi del giudizio ordinario costringerebbero il ricorrente e la sua famiglia ad una grave lesione della libertà e della

dignità umana e gli procurerebbero danni non risarcibili per equivalente.

La circostanza dell'impossibilità del ricorrente di condurre una vita libera e dignitosa è certamente un diritto che può e deve essere garantito in via cautelare ed urgente, poiché è chiaro che il mero risarcimento del danno patito, all'esito del giudizio ordinario, non garantirebbe affatto l'attuazione dei principi legali e costituzionali connessi al lavoro (art. 2087 c.c., artt. 3, 35, 36, 41, comma 2 Cost.).

È compito dell'ordinamento, proprio all'interno di un rapporto di durata come quello di lavoro, che coinvolge beni di rango costituzionale, assicurare una tutela effettiva di tali diritti, non attraverso misure che siano puramente compensative ma attraverso strumenti di coercizione talmente dissuasivi da indurre davvero il datore di lavoro a non porre in essere atti o comportamenti che sacrificino interessi non patrimoniali del lavoratore.

Del resto, anticipare la tutela e garantirne l'effettività è certamente preferibile, e socialmente meno gravoso, di una tutela risarcitoria che, anche a causa delle note "sofferenze" del processo del lavoro, giunge il più delle volte tardiva ed insufficiente.

In giurisprudenza è stato specificato che *«il provvedimento di urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. è ammissibile a tutela dei crediti (pecuniari) di lavoro (nella misura in cui i relativi proventi siano necessari ad assicurare il bene della esistenza libera e dignitosa presidiato dall'art. 36 Cost., potendo derivare dal loro ritardato soddisfacimento un pregiudizio non riparabile altrimenti»* (Cass. civ., sez. lav., 2 settembre 1997, n. 8373, in Giust. Civ. Mass., 1997, 1601. Nello stesso senso v. anche Trib. Roma 17 ottobre 1997, in Riv. Giur. Lav., 1998, 421 e Trib. Milano, 23 dicembre 1993, in Giur. It., 1995, 848).

Inoltre è stato specificato che *"Ai fini della valutazione del periculum in mora richiesto per il provvedimento di urgenza, il parametro che il giudice deve tener presente è quello della possibilità per il lavoratore di garantire a se ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa; la ricerca di tali attributi si deve incentrare non solo sul riscontro della idoneità delle risorse a garantire il soddisfacimento di bisogni primari degli interessati quali quelli alimentari, ma anche ed*

in questo senso il concetto è elastico sulla loro idoneità ad impedire la smodata compressione delle abitudini di vita dei soggetti colpiti, di quelle normali attività che nel loro complesso nutrono la personalità e favoriscono la crescita - come ad esempio l'esercizio del diritto di studio - o consentono di vivere con dignità anche momenti di grave affanno quali quelli in cui si sia affetti da gravi patologie e si sia bisognosi di cure anche costose" (Trib. Napoli 1.2.2011).

Tutti danni, quelli richiamati, che certamente non potrebbero trovare ristoro adeguato e che si aggraverebbero ancora di più con l'andare del tempo che occorrerebbe al ricorrente a farli valere in via ordinaria.

Tanto è sufficiente, quindi, per concludere nel senso della sussistenza del requisito del *periculum in mora*.

Pertanto, tutto quanto innanzi premesso, la ricorrente come in atti rappresentata e difesa,

Chiede

che l'Ill.mo sig. Giudice del Lavoro adito, in applicazione degli artt. 700 e 669**bis** ss. c.p.c. e con decreto *inaudita altera parte* (data la l'urgenza e l'estrema evidenza sia del diritto che della imminenza del pregiudizio) voglia, stante l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal servizio ex art. 5, co. 3, CCNL Comparto Regioni – Autonomie Locali dell'11.4.2008, emesso dal Comune di Modugno il 12.2.2013, ordinare all'Amministrazione Convenuta la immediata riammissione in servizio del ricorrente, con ogni conseguenza sul trattamento economico.

In via solo subordinata si chiede adottarsi medesimo provvedimento con ordinanza previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti.

Nel giudizio di merito il ricorrente chiederà, per le ragioni esposte, la definitiva declaratoria di nullità e/o illegittimità del provvedimento di sospensione dal servizio ex art. 5, co. 3, CCNL Comparto Regioni – Autonomie Locali dell'11.4.2008 emesso dal Comune di Modugno il 12.2.2013, con la definitiva riammissione del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e il

pagamento delle differenze retributive medio tempore maturate a far data dal 12.2.2013.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari.

In via istruttoria, ci si riserva di indicare informatori a seguito del comportamento processuale di controparte.

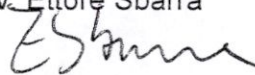
Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è indeterminabile ma che lo stesso non è dovuto in quanto il ricorrente ha un reddito familiare inferiore a 34.585,23.

Si depositano i seguenti documenti:

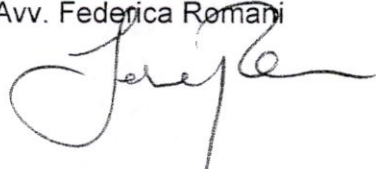
1. Nota prot. n. 58726 del 6.12.2012;
2. Provvedimento di revoca della misura cautelare del Tribunale Civile e Penale di Bari - Sezione GIP del 10.12.2012 con annessa relazione di notificazione;
3. Verbale di notifica del provvedimento di remissione in libertà dell'11.2.2013;
4. Richiesta di riammissione in servizio del 12.2.2013, prot. n. 8490;
5. Provvedimento sospensione cautelare dal servizio, prot. n. 0008861 del 12.2.2013;
6. Ordinanza n. 6388 del 17.7.2013 della dott.ssa Napoliello relativa al collega Alfonsi;
7. Istanza di riammissione in servizio, prot. n. 0058454 del 18.11.2013;
8. Nota prot. n. 0008394 del 17.2.2014;
9. Istanza di riammissione in servizio del 24.6.2014, prot. n. 29774;
10. Richiesta di riammissione in servizio, prot. n. 0037494 del 3.8.2015;
11. Diffida per la riammissione in servizio del 29.1.2016 con annessa ricevuta invio PEC;
12. Provvedimento presidenziale separazione n. 20065/2015 del 19.10.2015 - R.G. 7644/2015;

13. Lettera di diffida notificata in data 18.2.2016 nei confronti del cointestatario e fideiussore del mutuo fondiario con annessa ricevuta a/r;
 14. Buste paga Gennaio/Febbraio/Marzo 2016 del sig. Maiorano;
 15. Attestazione vaglia postale pagamento mantenimento economico Febbraio/Marzo 2016;
 16. Attestazioni Bonifico *on line* pagamento rate mutuo Novembre 2015, Dicembre 2015, Gennaio/Febbraio e Marzo 2016 e pagamento spese tenuta conto effettuate dal sig. Maiorano per sé stesso e per il 50% spettante alla ex moglie;
 17. Lettera di diffida della Banca Popolare di Milano del 15.1.2016;
 18. Lettera di diffida della Banca Popolare di Milano del 15.2.2016;
 19. Certificazione Unica 2015;
 20. Provvedimento sospensione cautelare dal servizio, prot. n. 0008867 del 12.2.2013 diretta al collega geom. Alfonsi.
- Bari, 29.4.2016

Avv. Ettore Sbarra



Avv. Federica Romani



N. 5382/2016 R.G./ SEZ. LAV.
N. / Cron.

TRIBUNALE DI BARI
IL GIUDICE DEL LAVORO

Letto il ricorso presentato ex artt. 669 ter e 700 c.p.c. in data 2.5.2016
ritenuto che non sussistano i presupposti di cui all'art.669 sexies c.p.c. per provvedere inaudita
altera parte sulla domanda cautelare;
fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 23.5.2016, ore 10.30, disponendo la
notifica a cura del ricorrente del presente decreto in uno al ricorso alla controparte entro
il 17.5.2016.
Bari, 2.5.2016

Il G.d.L.
Dott.ssa M. Procoli

gp

Dep. 2/5/2016

Copia Conforme all'originale
Bari 5/5/2016
Assistente Giudiziario
ANGELA ARGENTINO

RELATA DI NOTIFICA: Bari, li

Ad istanza del ricorrente, come in atti rappresentato e difeso, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Bari, ho notificato copia dell'antescritto ricorso a:

- **COMUNE DI MODUGNO**, in persona del legale Sindaco *pro tempore*, con sede in **Modugno (Ba)**, alla **Piazza del Popolo n. 16**, ivi recandomi e consegnandola a mani di

fillo 11 (2000) Morte Jura
adesso esse refere 16

100/05/16
CORTE DI APPELLO BARI
UFFICIALE GIUDIZIARIO B3
Dr. Fabrizio Indrèto

Me Segretario Gen.
Per le sue Sollecitazioni e de-

legalilavoro *terminazioni*
5/2/15
MILANO FIRENZE ROMA BARI MESSINA

Ny

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO
C_F262 - 2016-02-04 - 0005913
Prot Generale n° 0005913 A
Data: 04/02/2016 Ora: 11.21
Classificazione:

Bari, 29.1.2016

Spett.le
COMUNE DI MODUGNO
in persona dell'Ill.mo sig. Sindaco *pro tempore*
SEDE

PEC: comunemodugno@pec.rupar.puglia.it e ufficiogale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Diffida per la riammissione in servizio del dipendente Sergio Nicola Maiorano.

Scriviamo su incarico del sig. Sergio Nicola Maiorano, nato a Bari il 18.2.1975 e residente in Modugno alla Via Paradiso n. 10/b, al fine di evidenziare quanto segue.

Com'è a Voi noto, in data 12.2.2013 è stato comunicato al nostro assistito il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio ex art. 5, co. 3, CCNL 11.4.2008. Attualmente il sig. Maiorano, dopo quasi tre anni, è ancora sospeso dal lavoro. Tuttavia, tale provvedimento è assolutamente illegittimo in quanto, contrariamente a quanto disposto dalla normativa legale e contrattuale in materia, esso è sprovvisto di qualsivoglia riferimento alle ragioni ed ai fatti imputabili al sig. Maiorano e gli addebiti sono del tutto generici.

Tale circostanza è stata già evidenziata dal Tribunale di Bari che, con ordinanza del 17.7.2013 passata in giudicato, ha riamesso in servizio un collega del nostro assistito, sospeso cautelativamente con un provvedimento di identico contenuto rispetto a quello che ci riguarda, con la motivazione che "la totale omissione nel provvedimento di sospensione della descrizione dei fatti addebitabili (...) rende impossibile di verificare in concreto: se trattasi di fatti riferiti alle mansioni lavorative (...); se vi sia una riconducibilità diretta al rapporto di lavoro della fattispecie di reato contestato (...)".

Nonostante ciò, e nonostante il nostro assistito abbia più volte richiesto la revoca del provvedimento di sospensione e la riammissione in servizio (note del 12.2.2013, del 15.11.2013, 24.6.2014 e, da ultimo, del 3.8.2015), egli non ha mai ricevuta risposta alcuna né il provvedimento è stato revocato.

Con la presente, pertanto, si diffida l'Amministrazione Comunale all'immediata revoca dell'impugnato provvedimento di sospensione in quanto assolutamente illegittimo, infondato ed immotivato, con l'immediata riammissione in servizio. Con avvertimento che, decorsi inutilmente cinque giorni dalla presente, saremo costretti ad adire le autorità giudiziarie competenti al fine di tutelare i diritti del nostro assistito.

Distinti saluti.

Avv. Ettore Sbarra

Avv. Federica Romani

Legalilavoro
Specialisti in diritti del lavoro
Studio di Bari
Ettore Sbarra & Partners
www.legalilavoro.it

70121 Bari
via Egnatia, 15
tel. 080/5533202
fax 080/5539823
bari@legalilavoro.it

avv. Ettore Sbarra
avv. Paola Regina
avv. Federica Romani
avv. Carlo Guarini
avv. Silvana Natola
avv. Leonardo Netti

Oggetto: Diffida per la riammissione in servizio del dipendente Sergio Nicola Maiorano.

Mittente: PEC <sbarra.ettore@avvocatibari.legalmail.it>

Data: 02/02/2016 11:10

A: comunemodugno@pec.rupar.puglia.it, ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Indice
Ass. Pers.
~~Ass. Pers.~~ Fri. 12
psg. per

9

— Allegati: —

MAIORANO_COMUNE di MODUGNO_LETT.pdf

58,0 KB



09 FEB. 2016

Al senal della Legge 91/90 si ricorda
il Responsabile del procedimento

[Handwritten signature]

COMUNE DI MODUGNO

MODUGNO



C_F262 - - - 2016-02-04 - 0005913

Prot. Generale n: **0005913** A

Data: **04/02/2016** Ora: **11.21**

Classificazione:

Bari, 29.1.2016

Spett.le

COMUNE DI MODUGNO

in persona dell'Ill.mo sig. Sindaco *pro tempore*

SEDE

PEC: comunemodugno@pec.rupar.puglia.it e ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Diffida per la riammissione in servizio del dipendente Sergio Nicola Maiorano.

Scriviamo su incarico del sig. Sergio Nicola Maiorano, nato a Bari il 18.2.1975 e residente in Modugno alla Via Paradiso n. 10/b, al fine di evidenziare quanto segue.

Com'è a Voi noto, in data 12.2.2013 è stato comunicato al nostro assistito il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio *ex art. 5, co. 3, CCNL 11.4.2008*. Attualmente il sig. Maiorano, dopo quasi tre anni, è ancora sospeso dal lavoro. Tuttavia, tale provvedimento è assolutamente illegittimo in quanto, contrariamente a quanto disposto dalla normativa legale e contrattuale in materia, esso è sprovvisto di qualsivoglia riferimento alle ragioni ed ai fatti imputabili al sig. Maiorano e gli addebiti sono del tutto generici.

Tale circostanza è stata già evidenziata dal Tribunale di Bari che, con ordinanza del 17.7.2013 passata in giudicato, ha riammesso in servizio un collega del nostro assistito, sospeso cautelativamente con un provvedimento di identico contenuto rispetto a quello che ci riguarda, con la motivazione che *"la totale omissione nel provvedimento di sospensione della descrizione dei fatti addebitabili (...) rende impossibile di verificare in concreto: se trattasi di fatti riferiti alle mansioni lavorative (...); se vi sia una riconducibilità diretta al rapporto di lavoro della fattispecie di reato contestato (...)"*.

Nonostante ciò, e nonostante il nostro assistito abbia più volte richiesto la revoca del provvedimento di sospensione e la riammissione in servizio (note del 12.2.2013, del 15.11.2013, 24.6.2014 e, da ultimo, del 3.8.2015), egli non ha mai ricevuta risposta alcuna né il provvedimento è stato revocato.

Con la presente, pertanto, si diffida l'Amministrazione Comunale all'immediata revoca dell'impugnato provvedimento di sospensione in quanto assolutamente illegittimo, infondato ed immotivato, con l'immediata riammissione in servizio. Con avvertimento che, decorsi inutilmente cinque giorni dalla presente, saremo costretti ad adire le autorità giudiziarie competenti al fine di tutelare i diritti del nostro assistito.

Distinti saluti.

Avv. Ettore Sbarra

Avv. Federica Romani

Sig. Sergio Nicola Maiorano
Via Paradiso n. 16
70026 – Modugno (BA)

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO
Codice amministrazione: C_F262
Prot. Generale n: 0037494 A
Data: 04/08/2015 Ora: 10.33
Classificazione:

Al Sig. Sindaco
Città di Modugno

Al Segretario Comunale
Dott.ssa Monica Calzetta

Al Responsabile I Servizio
Ufficio del Personale

Al Responsabile IV Servizio
Assetto del Territorio

Al Responsabile V Servizio
LL.PP. Manutenzioni Patrimonio

Al Responsabile X Servizio
Attività Produttive

Al Responsabile XI Servizio
Ambiente

LORO SEDI

Oggetto: Richiesta di riammissione in servizio e comunicazione disponibilità lavorativa.

Con riferimento alle precedenti istanze di riammissione in servizio del 12/02/2013 prot 8490, del 18/11/2013 prot. 58454, del 24/06/2014 prot. 29774, nonché alla nota del Responsabile del I Servizio in atti prot. 8394 del 18/02/2014, io sottoscritto **Geom. Sergio Nicola Maiorano** (C.F. MRNSGN75B18A662N) dipendente di questo Ente dal 01/10/1999, atteso il lungo tempo decorso dall'ingiusta sospensione dal servizio, considerata la competenza professionale e la serietà che ha da sempre caratterizzato la mia persona, visto che si sono già adottati provvedimenti analoghi per altro dipendente e considerati i lunghi tempi della "giustizia" italiana,

CHIEDO

la riammissione in servizio, anche in ufficio diverso da quello precedentemente occupato (Assetto del Territorio), consentendo al sottoscritto di rendersi utile per l'esclusivo interesse dell'Ente ed alleviando così la cronica carenza di personale di quegli Uffici ove il mio operato possa considerarsi utile.

Confidando nella comprensione e professionalità di chi legge, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Modugno 03 agosto 2015

il dipendente
Geom. Sergio Nicola Maiorano



Via Faldetta 11
70026 - Modugno (BA)

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO



Codice amministrazione: C_F262
Prot. Generale n: 0037494
Data: 04/08/2015 Ora: 10.33
Classificazione: A

Al Sig. Sindaco
Città di Modugno

Al Segretario Comunale
Dott.ssa Monica Calzetta

Al Responsabile I Servizio
Ufficio del Personale

Al Responsabile IV Servizio
Assetto del Territorio

Al Responsabile V Servizio
LL.PP. Manutenzioni Patrimonio

Al Responsabile X Servizio
Attività Produttive

Al Responsabile XI Servizio
Ambiente

LORO SEDI

Oggetto: Richiesta di riammissione in servizio e comunicazione disponibilità lavorativa.

Con riferimento alle precedenti istanze di riammissione in servizio del 12/02/2013 prot 8490, del 18/11/2013 prot. 58454, del 24/06/2014 prot. 29774, nonché alla nota del Responsabile del I Servizio in atti prot. 8394 del 18/02/2014, io sottoscritto **Geom. Sergio Nicola Maiorano** (C.F. MRNSGN75B18A662N) dipendente di questo Ente dal 01/10/1999, atteso il lungo tempo decorso dall'ingiusta sospensione dal servizio, considerata la competenza professionale e la serietà che ha da sempre caratterizzato la mia persona, visto che si sono già adottati provvedimenti analoghi per altro dipendente e considerati i lunghi tempi della "giustizia" italiana,

CHIEDO

la riammissione in servizio, anche in ufficio diverso da quello precedentemente occupato (Assetto del Territorio), consentendo al sottoscritto di rendersi utile per l'esclusivo interesse dell'Ente ed alleviando così la cronica carenza di personale di quegli Uffici ove il mio operato possa considerarsi utile.

Confidando nella comprensione e professionalità di chi legge, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Modugno 03 agosto 2015

Il dipendente
Geom. Sergio Nicola Maiorano



CITTA' DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

Piazza del Popolo n. 16 – c.a.p. 70026

Tel 080 5865213 – fax 080 5325740

pec email comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

SERVIZIO 1 – Affari Generali - Personale



CITTA' DI MODUGNO

CODICE IPA C_F362

PROTOCOLLO GENERALE

Prot.



Prot. 0039219

del 26/08/2014

Modugno 26/08/2014

Al Responsabile del Servizio 4
Assetto del Territorio

SEDE

Oggetto: Stato di servizio. Riscontro nota prot. 39046 del 26/08/2014.

In riscontro alla nota di cui in oggetto si comunica che il Sig. MAIORANO Sergio Nicola, nato a Bari il 18/02/1975, è stato assunto alle dipendenze del Comune di Modugno, II Settore Urbanistico – Edilizia Privata, a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, il 01/10/1999 ed è stato inquadrato nella cat. C – profilo professionale di Geometra.

Successivamente il medesimo è stato beneficiario delle seguenti progressioni orizzontali di carriera:

- dal 01/01/2000 al 31/12/2001: cat. C2;
- dal 01/01/2002 al 31/12/2003: cat. C3;
- dal 01/01/2004 al 31/12/2005: cat. C4;
- dal 01/01/2006 a tutt'oggi: cat. C5.

A seguito della intervenuta misura restrittiva della libertà personale derivante dalla contestazione del capo di imputazione N2) del delitto di cui all'art. 317 c.p., il Geom. MAIORANO Sergio Nicola, con atto prot. 58726 del 06/12/2012 è stato sospeso dal servizio in applicazione dell'art. 5, comma 1, del CCNL 11/04/2008, a decorrere dal 30/11/2012 per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.

Con successivo atto dirigenziale prot. 8861 del 12/02/2013, è stata disposta la sospensione cautelare del Geom. MAIORANO Sergio Nicola, ex art. 5, comma 3, CCNL 11/04/2008 dalla data di cessazione degli effetti dalla misura cautelare, fino alla definizione del procedimento penale che lo riguarda.

Gli atti relativi al procedimento penale in corso sono nella disponibilità del Servizio Legale, cui si rinvia.



Il Responsabile del Servizio
Dott. Gianluigi BERARDI



CITTA' DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

Piazza del Popolo n. 16 – c.a.p. 70026

Tel 080 5865213 – fax 080 5325740

pec email comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

SERVIZIO 1 – Affari Generali - Personale



Modugno 17/02/2014

Raccomandata A/R

Al dipendente Geom. Sergio MAIORANO

Via Premuda n. 17

70026 – Modugno (BA)

Oggetto: Istanza di riammissione in servizio. Riscontro nota del 15/11/2013.

In riscontro alla nota di cui in oggetto, acquisita al protocollo di questo Ente in data 18/11/2013 con il n. 58454, si comunica che, con riferimento a quanto in essa richiesto, questo ufficio ha ritenuto di dover acquisire apposito atto di indirizzo dalla Giunta Comunale alla luce del reclamo, in fase di decisione, proposto da questa Amministrazione avverso l'ordinanza del 27/07/2013 del Tribunale di Bari – Sez. Lavoro, che ha disposto la riammissione in servizio di altro dipendente destinatario di analogo provvedimento cautelare.

La Giunta Comunale, in data 07/01/2014, non ha licenziato la proposta presentata, sospendendo ogni decisione in attesa dell'esito dell'esame del reclamo.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Gianluigi BERARDI



Posteitaliane



Avviso di ricevimento

EP2159/EP2160 - Mod. 23 I/P - MOD. 01304A - St. [3] Ed. 08/11

Da restituire a

Al Signor Sindaco di

70026 MODUGNO (BA)

incollare senza piegare



8394 ✓ Box.
Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata

Euro

14903605866

5

Numero

Data di spedizione

20 FEB. 2014

Dall'ufficio postale di

70026 MODUGNO (BA)

Destinatario

GEOM. SERGIO MAIORANO

Via

VIA PRIMA 12

C.A.P.

70026

Località

MODUGNO

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01.10.08:

☐ Invii multipli a un unico destinatario

☐ Sottoscrizione rifiutata





Sindacato Italiano Unitario Lavoro Solidarietà

Avv. Carlucci

DM. MC

Carlucci

CITT.	61300
Prot. N.	
19 DIC 2012	
Cal.	
Fasc.	

Egr. Sig. Dott. Alfonso Magnatta
Commissario Prefettizio
Comune di Modugno
Palazzo di Città – Piazza del Popolo 16

e p.c. Gent.ma Sig.ra Avv. Cristina Carlucci
Dirigente I settore Comune di Modugno

Questa organizzazione Sindacale, in nome e per conto del lavoratore Maiorano Sergio Nicola, che sottoscrive in calce per ratifica e conferma, con la presente, comunica che, la misura cautelare degli arresti domiciliari è stata revocata e sostituita con la sospensione dell'esercizio dell'ufficio di geometra dell'ufficio tecnico di codesto Comune per la durata di mesi due con provvedimento del GIP Dott. Marrone del 10.12.2012.

Tanto si rappresenta in relazione a relativi adempimenti di competenza di codesto ufficio.

Distinti saluti.

Il dipendente
Maiorano Sergio Nicola

Il Segretario Generale
Peppino Scognamillo

Modugno 14.12.2012

7 Offeso perenne
28/12/2012